



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO "SOSTEGNI BIS"
(Legge 23 luglio 2021, n. 106)

Legge 23 luglio 2021, n.106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” (cd. decreto “Sostegni Bis”) – in [Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 24 luglio 2021 \(Suppl. Ordinario n.25\)](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto legge n.73/2021 (entrato in vigore il 26 maggio 2021) hanno efficacia dal 25 luglio 2021.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI	8
1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi 1 - 29).....	8
1.1. Prima componente della misura: contributo a fondo perduto “automatico” (commi 1-4)	8
1.2. Seconda componente della misura: contributo a fondo perduto “alternativo” (commi 5-15).....	9
1.3. Terza componente della misura: contributo a fondo perduto “perequativo” (commi 16-27)....	11
2. Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro (art. 1, commi da 30-bis a 30-quater)	14
3. Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA (art. 1-ter)	14
4. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2, commi da 1 a 4).....	15
5. Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura (art. 2-bis).....	15
6. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 8, comma 2).....	15
7. Misure di sostegno al settore sportivo (art. 10, co. da 1 a 13-ter e art.10-bis, co. 1)	16
8. Sospensione del programma «cashback» e crediti d'imposta POS (art. 11-bis, commi da 1 a 5, 7 e da 9 a 12)	18
8.1. Sospensione temporanea del programma “Cashback” (art. 11-bis, commi da 1 a 5, 7 e 9).....	18
8.2. Potenziamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 11-bis, co. 10) ..	18
8.3. Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono pagamenti elettronici collegati con strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 11-bis, comma 11)	19
9. Semplificazione e rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini” (art. 11-ter)	20
10. Proroga del termine per la sottoscrizione degli strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art.11-quinquies)	20
11. Modifiche al Testo Unico Bancario in tema di accesso al credito al consumo delle famiglie (art. 11-octies).....	20
12. Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento (art. 12)	21
13. Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio (SGR) per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati (art. 12-bis).....	22
14. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 13, commi 1-7)	22

15.Sospensione termini di scadenza titoli di credito (art. 13, comma 7-bis)	24
16.Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 13-bis).....	24
17.Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI per favorire lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese (art. 15).....	24
18.Proroga della moratoria dei debiti bancari per le PMI (art. 16, commi 1-3).....	24
19.Patrimonio Destinato (art. 17, commi 1 e 2).....	25
20.Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art. 20)	25
21.Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (art. 21)	25
22.Disposizioni in materia di banche popolari (artt. 23-bis e 23-ter).....	26
23.Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese (art. 24, comma 1)	27
24.Contributi per i servizi della ristorazione collettiva (art. 43-bis)	27
25.Fondo italiano per la scienza (art. 61).....	27
26.Estensione del Fondo Gasparrini (art. 64, comma 1).....	28
27.Modifiche al Fondo Garanzia prima casa (art. 64, commi 2, 3, 3-bis e 4).....	28
28.Abrogazione bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici (art. 67, comma 11).....	28
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE.....	29
1. Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19 (art. 1-bis)	29
2. Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione (art. 1-sexies).....	29
3. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 4).....	30
3.1. Proroga del beneficio in favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator (comma 1)	30
3.2. Estensione del beneficio ad altri operatori economici con volume di ricavi o compensi fino a 15 milioni registrato nel 2019 e ad enti non commerciali (comma 2).....	30
3.3. Estensione del beneficio per le attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro (commi da 2-bis a 2-quater).....	31
4. Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori (art. 4-ter)	31
5. Misure urgenti per il settore tessile e della moda (art. 8, comma 1)	32
6. Proroga periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 9, co.1).....	32
6.1. Proroghe del periodo di sospensione dell'agente della riscossione.....	32
6.2. Proroga della sospensione per compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo in sede di rimborsi fiscali	33
6.3. Proroga obblighi accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi	33

7. Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici (art. 9, comma 1-bis)	33
8. Esenzione IMU per i fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici nell'isola di Ischia (art. 9, comma 1-septies)	33
9. Validità degli atti e provvedimenti dell'agente della riscossione emanati fino al 26 maggio 2021 (art 9, comma 2)	33
10. Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 9, comma 4)	34
11. Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-ter)	34
12. Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in innovative (art. 14)	34
13. Proroga versamenti imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 14, comma 4-bis)	35
14. Imposta consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021 (art. 14-bis) ..	35
15. Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (art. 18)	36
16. Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'IVA per la cessione di animali vivi per attività venatoria (art. 18-bis)	36
17. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti (art. 19, comma 1)	36
18. ACE innovativa 2021 (art. 19, commi da 2 a 7)	37
19. Trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate in caso di operazioni straordinarie (art. 19, comma 8)	38
20. Proroga degli incentivi per le società benefit (art. 19-bis)	39
21. Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 (art. 22)	39
22. Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti (art. 48-bis)	39
23. Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 67)	40
23.1. Misure a sostegno delle imprese editrici che stipulano accordi di filiera (commi da 1 a 6) ...	40
23.2. Regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali (comma 7)	40
23.3. Estensione tax credit edicole (comma 8)	40
23.4. Estensione del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (commi 9-bis, 9-ter e 9-quater)	41
24. Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale (art. 67-bis)	41
25. Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (art. 68, commi 1-2)	42
26. Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa (art. 76)	42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	42
1. Reddito di Emergenza (art. 36)	42
2. NASPI (art. 38)	42

3. Contratto di Espansione (art. 39)	43
4. Trattamenti d'integrazione salariale ed esonero dal contributo addizionale (art.40, co.1, 2-5)..	43
5. Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 40-bis)	44
6. Contratto di Rioccupazione (art. 41).....	44
7. Modifica all'art. 19 d.lgs. n. 81/2015 in materia di lavoro a tempo determinato (art. 41-bis)....	45
8. Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (art. 43).....	45
9. Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45).....	46
10.Centri per l'Impiego ed ANPAL (art. 46, commi da 1 a 4)	46
11.Misure in materia di tutela del lavoro (art. 50 bis, commi 2 -3 e 6-9)	46
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE.....	47
1. Assicurazione degli sportivi professionisti (art. 10, comma 13-quater, lettere a) e b))	47
2. Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità (art. 37).....	47
3. Incremento del Fondo per le non autosufficienze (art. 37-bis)	48
4. Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42)	48
5. Indennità per i collaboratori sportivi (art. 44).....	50
6. Contributo straordinario agli istituti di patronato (art. 46, comma 5)	52
7. Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 47).....	52
8. Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 47-bis, comma 1)	52
9. Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (art. 66, commi da 1 a 6 e da 17 a 20).....	52
10.Riequilibrio gestione previdenziale sostitutiva INPGI (art. 67, comma 9-quinquies)	55
11.Indennità per i lavoratori del settore della pesca (art. 69, comma 6)	55
12.Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo (art. 70)	55
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	56
1. Piano Nazionale per le Scuole dei mestieri (art. 48).....	56
2. Misure urgenti per la scuola (art. 58).....	56
3. Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca (art. 60).....	57
4. Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa (art. 63).....	57
5. Sostegno agli investimenti in capitale umano (art- 60-bis).....	57
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	57

1. Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 5)	57
2. Misure per il settore elettrico (art. 5-bis)	58
3. Agevolazioni Tari (art. 6).....	58
4. Misure di sostegno per l’installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l’avvio al riciclo dell’alluminio piccolo e leggero (art. 6-ter).....	58
5. Plastic tax (art. 9, comma 3)	59
6. Differimento della TARI (art. 9-bis).....	59
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	59
1. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 32)	59
2. Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio (art. 32-bis).....	60
3. Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 50).....	60
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	60
1. Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali (art. 4-bis)	60
2. Modifica in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali (art. 8-bis)	61
3. Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche (art. 56-bis)	61
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	61
1. Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione (art. 11).....	61
2. Modifiche al DL 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all’esportazione (art. 31-quater).....	62
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA.....	62
1. Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana (art.3).....	62
2. Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi (art. 7)	63
2.1.Rifinanziamento del Fondo di cui all’art. 182 decreto Rilancio (commi 1 e 2).....	63
2.2.Tax credit vacanze: estensione ad agenzie di viaggio e tour operator (comma 3)	63
2.3 Fondo per il rilancio dell’attrattività turistica delle città d’arte (comma 4)	63
2.4. Credito d’imposta per riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere (comma 5).....	63
2.5. Contributo per Comuni facenti parte della rete città creative dell’UNESCO (comma 6 bis) ...	64
2.6. Contributo in favore di guide e accompagnatori turistici (comma 6 ter)	64
3. Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione (art. 7 bis).....	64
3.1. Tax credit vacanze (comma 1)	64
3.2 Contributo per agenzie di animazione (comma 2)	64
3.3 Sostegno alla strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (comma 3)..	64

4. Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica (art. 43-ter).....	65
5. Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (art. 55)	65
6. Misure urgenti per la cultura (art. 65)	65
6.1. Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (comma 1).....	65
6.2. Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (comma 2)	65
6.3. Incremento risorse per il funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali (comma 3)...	66
6.4. Corresponsione del compenso per copia privata agli artisti interpreti o esecutori (comma 4)..	66
6.5. Destinazione di quota parte dei contributi automatici ai registi e agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive (comma 5).....	66
6.6. Disposizioni per il sostegno di circo equestre e spettacolo viaggiante (commi 6 e 7)	67
6.7. Interventi in materia di fondazioni lirico sinfoniche (comma 8).....	67
6.8. Card cultura per i diciottenni (comma 9)	68
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITA'	68
1. Sostegno a fiere e congressi: soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto (art. 2, commi da 4-bis a 4-quater).....	68
2. Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali (art. 3-bis).....	68
3. Trasporto commerciale di persone e mediante bus turistici (art. 7, commi 6-quater e 6-quinquies).....	68
4. Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. (art. 11-quater)	68
5. Misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri (art. 24, comma 2)	69
6. Misure di sostegno del settore aeroportuale (art. 25-bis)	69
7. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale (art. 51).....	69
8. Polo di eccellenza nel settore automotive a Torino (art. 62).....	70
9. Fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive (art- 62-bis).....	71
10. Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. (art. 72)	71
11. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 73).....	71
12. Contributo per le imprese di autotrasporto destinatarie dei ristori per il crollo del Ponte Morandi di Genova (art. 73-bis)	72
13. Disposizioni urgenti per il settore ferroviario (art- 73-ter).....	72
14. Disapplicazione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera (art. 73-quater)	73
15. Disposizioni in materia d'incentivi per acquisto di veicoli meno inquinanti (art. 73-quinquies)73	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA	74
1. Recupero e valorizzazione beni demaniali militari situati in aree naturali protette (art. 7-ter)...	74
2. Credito d'imposta interventi su immobili d'interesse storico e artistico (art. 65-bis).....	74
DISPOSIZIONI VARIE	75
1. Incremento Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 1-quater).....	75

2. Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 (art.3 ter).....	75
3. Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi (art.6 bis)	75
4. Proroga concessioni impianti sportivi per associazioni sportive dilettantistiche (art. 10-ter).....	75
5. Certificazione verde per cerimonie (art. 34, comma 9-bis, lett. a))	76
6. Semplificazione provvedimenti relativi all'emergenza Covid-19: dichiarazioni sostitutive (art. 57-bis)	76
7. Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica (art. 63-bis)	76
8. Disposizioni in materia di agricoltura (artt. 68 e 68-bis)	76

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1, commi 1 - 29)

Nel corso dell'iter di conversione sono state sostanzialmente confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 29, in materia di contributo a fondo perduto, rispetto alle quali sono state apportate solo due modifiche relative alle risorse finanziarie stanziare. In particolare, sono stati rideterminati in 5.873 milioni di euro per il 2021 (in luogo degli iniziali 8.000 milioni di euro) gli oneri relativi alla misura del contributo a fondo perduto erogato in forma "automatica" e destinata per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 (contributo a fondo perduto "perequativo" con presentazione di istanza), in aggiunta a quanto già previsto dal decreto, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021.

Si riporta, di seguito, l'illustrazione della misura già commentata nella nota iniziale, con evidenziati – in carattere corsivo - gli aggiornamenti intervenuti.

Profili generali

La misura si articola in tre componenti che definiscono differenti percorsi di accesso a nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno degli operatori economici, con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento), colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Le tre componenti possono essere sintetizzate come segue:

1. **contributo a fondo perduto erogato in forma "automatica"** nella misura del 100 per cento dell'ammontare già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69 (decreto "Sostegni");
2. **contributo a fondo perduto con presentazione di istanza**, "alternativo" al precedente, per l'accesso al quale il periodo di riferimento per il calcolo del calo di fatturato viene rimodulato rispetto all'articolo 1 del decreto "Sostegni";
3. **contributo a fondo perduto "perequativo" con presentazione di istanza**, il cui requisito di accesso è il peggioramento del risultato economico d'esercizio, in luogo del calo di fatturato.

Per tutte e tre le componenti permangono i principali requisiti di accesso alla misura e i limiti di concessione già previsti per il contributo di cui all'articolo 1 del decreto n.41 del 2021 (Sostegni):

- il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi) o compensi (di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi) non superiori a 10 milioni di euro, registrati nel 2019;
- ammontare massimo erogabile del contributo pari a 150 mila euro.

1.1. Prima componente della misura: contributo a fondo perduto "automatico" (commi 1-4)

Il contributo a fondo perduto "automatico" spetta agli operatori economici, con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, a cui sia stato riconosciuto il contributo di cui all'articolo 1 del decreto "Sostegni", a condizione che non lo abbiano indebitamente percepito o che non lo abbiano restituito.

Il nuovo contributo spetta nella misura del 100 per cento di quanto già riconosciuto e senza la necessità di presentare una nuova istanza.

L'accredito è effettuato dall'Agenzia delle entrate in automatico sul conto corrente già comunicato dall'operatore economico **ovvero** è riconosciuto sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione tramite F24, qualora il contribuente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo. *Alla data del 22 giugno, secondo i dati riportati dall'Agenzia delle entrate, sono stati disposti pagamenti dei contributi a fondo perduto a carattere "automatico" per 1,8 milioni di beneficiari per un totale di 5,2 miliardi di euro. Si tratta, in particolare, di 1,77 milioni di bonifici, per un totale di circa 5 miliardi di euro e di circa 38 mila crediti d'imposta per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.*

Il contributo automatico, come quello previsto dall'articolo 1 del decreto Sostegni, è fruito alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a scelta del beneficiario, di quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), varato dalla Commissione europea con propria comunicazione del 19 marzo 2020 e successive modificazioni. Si ricorda che le modalità per esercitare tale opzione verranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. articolo 1, comma 14 del decreto "Sostegni").

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Gli oneri per la copertura finanziaria della presente componente sono riquantificati nella misura di complessivi 5.873 milioni di euro per l'anno 2021 (in luogo degli 8 miliardi previsti nel decreto originario).

1.2. Seconda componente della misura: contributo a fondo perduto "alternativo" (commi 5-15)

La seconda componente prevede un contributo la cui concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza.

a) Condizioni di accesso al contributo

Il contributo di cui ai commi da 5 a 15 è riconosciuto a favore di tutti i soggetti economici che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- abbiano registrato, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, ricavi (di cui all'art. 85, co.1, lett. a) e b) del TUIR), o compensi (di cui all'art.54, co.1, del TUIR) **non superiori a 10 milioni di euro**;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** sia **inferiore almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021**; si precisa che al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione dei servizi.

Non possono fruire del contributo i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria.

b) Carattere "alternativo" del contributo

Il contributo di cui al comma 5 è da considerarsi alternativo rispetto a quello riconosciuto in via automatica di cui ai commi 1-3 del presente articolo. I soggetti che, a seguito della presentazione

dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del decreto Sostegni, abbiano già beneficiato del contributo "automatico" di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del comma 5.

Nel caso in cui l'operatore economico ricorrendo al nuovo periodo di calcolo riscontrasse, quindi, una maggiore perdita rispetto a quella determinata utilizzando il periodo di calcolo stabilito dal decreto "Sostegni" (che prevedeva di raffrontare l'ammontare medio mensile del fatturato registrato nell'anno 2020 rispetto a quello dell'anno 2019), si acquisisce il **diritto ad un accredito aggiuntivo** da parte dell'Agenzia delle entrate rispetto a quello erogato in automatico (vedi punto 1) del precedente paragrafo "Profili generali"). Se il calo di fatturato, invece, dovesse risultare minore, l'Agenzia delle entrate non darà seguito all'istanza.

c) Modalità di calcolo e limite del contributo

La quantificazione del contributo è determinata in modo differenziato per i soggetti che abbiano o meno beneficiato del contributo di cui all'art 1 del decreto Sostegni, applicando percentuali diverse alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art 1 del decreto legge Sostegni, l'ammontare del contributo è pari all'importo ottenuto applicando alla predetta differenza le percentuali già utilizzate nel decreto "Sostegni", che di seguito si richiamano per scaglioni di ricavi o compensi:

- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100mila euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *sessanta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *cinquanta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *quaranta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *trenta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *venti* per cento.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto "Sostegni" - inclusi quelli che non hanno potuto accedervi per carenza del requisito della perdita di almeno del 30 per cento dell'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2019 (nuovi beneficiari) – l'ammontare del contributo è pari all'importo ottenuto applicando alla differenza di cui sopra le seguenti diverse percentuali:

- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100mila euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *novanta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *settanta* per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del *cinquanta* per cento;

- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del **quaranta** per cento;
- per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del **trenta** per cento.

Per tutti i soggetti l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a 150 mila euro.

d) Modalità di presentazione dell'istanza

Per l'accesso al ristoro previsto dalla seconda componente, è necessario presentare istanza all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario (di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura sono stati definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021 (prot. n. 175776/2021). I termini di presentazione delle istanze fissati dal provvedimento consentiranno l'inoltro dal 5 luglio al 2 settembre.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'istanza è trasmessa esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

e) Fruizione del contributo

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

A scelta irrevocabile del contribuente, il beneficio potrà essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Al credito di imposta eventualmente riconosciuto non si applicano i limiti previsti dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti) e dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Anche il contributo della presente componente è fruito alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a scelta del beneficiario, di quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del Temporary Framework.

Lo stanziamento previsto per la presente componente della misura di ristoro è pari a **3,4 miliardi di euro**.

1.3. Terza componente della misura: contributo a fondo perduto “perequativo” (commi 16-27)

Il contributo a fondo perduto “perequativo” spetta a tutti i soggetti, che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

a) Condizioni di accesso al contributo

Il contributo di cui ai commi da 16 a 27 è riconosciuto a favore di tutti i soggetti economici che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- abbiano registrato, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, ricavi (di cui all'art. 85, co.1, lett. a) e b) del TUIR), o pensi (di cui all'art.54, co.1, del TUIR) **non superiori a 10 milioni di euro**;
- vi sia un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, la cui misura dovrà essere pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Non possono fruire del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria.

b) Modalità di calcolo e limite del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia al minore utile o alla maggiore perdita), al netto dei seguenti contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti:

- contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio);
- contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n.126 (cd. decreto Agosto);
- contributi di cui all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n.126 (cd. decreto Agosto);
- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati da misure restrittive, di cui agli articoli 1 e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto Ristori);
- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 3 novembre 2020 (zone rosse), di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto Ristori);
- contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici di cui articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cd. decreto Sostegni);

Sono scorporati dalla base di calcolo anche i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo in commento (prima componente: commi da 1 a 3; e seconda componente: commi da 5 a 13).

Per tutti i soggetti l'importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a 150 mila euro.

c) Modalità di presentazione dell'istanza

Per l'accesso a tale componente della misura è necessario presentare istanza all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario (di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. **Nel provvedimento verranno inoltre individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi** relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 **nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da utilizzare ai fini della compilazione dell'istanza**, nonché per la verifica dei requisiti di accesso e fruizione del contributo.

Si segnala che, ai sensi del comma 24, per l'accesso al contributo, l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

d) Fruizione del contributo

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. A scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi), all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti) e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Ai fini della sua efficacia, la presente componente dovrà ottenere l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il contributo è fruito alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a scelta del beneficiario, di quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del Temporary Framework.

Lo stanziamento previsto per la presente componente è pari a 4.452,1 milioni di euro, che sommato ai 5.873 milioni di euro della prima componente ed ai 3.400 milioni di euro della seconda, porta lo stanziamento complessivo per la copertura degli oneri a 13.725,1 milioni di euro

2. Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro (art. 1, commi da 30-bis a 30-quater)

Nel corso dell'iter parlamentare di conversione, sono stati inseriti, nel corpo dell'articolo 1, i commi da 30-bis a 30-quater – sostitutivi del comma 30, contestualmente soppresso – volti a disciplinare il contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel 2019 (secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento). Tali soggetti, ai fini dell'accesso al contributo, dovranno essere in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Decreto "Sostegni"), o di quelli previsti ai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto in commento (Decreto "Sostegni bis), relativi al contributo a fondo perduto a carattere "alternativo".

Ai soggetti economici in possesso di tali requisiti è riconosciuto:

a) **il contributo di cui all'articolo 1 del Decreto "Sostegni"**, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del **20 per cento** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Conseguentemente verrà riconosciuto **anche il contributo a fondo perduto a carattere "automatico", previsto dai commi da 1 a 3** del presente articolo 1, alle condizioni e modalità ivi previste;

b) **il contributo "alternativo" (di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo 1)**, determinato, nel caso di accesso al contributo di cui all'articolo 1 del Decreto "Sostegni", in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del **20 per cento** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tale caso, **non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3** del presente articolo;

c) **il contributo "alternativo" (di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo 1)**, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui all'articolo 1 del Decreto "Sostegni", in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del **30 per cento** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Al contributo verranno applicati, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del Decreto "Sostegni" e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e del comma 15 dell'articolo 1 del decreto in commento.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della misura sono valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA (art. 1-ter)

L'articolo 1-ter stanziava la somma di 60 milioni di euro per il 2021 (che costituisce limite massimo di spesa), ai fini dell'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).

Dello stanziamento riconosciuto, un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del contributo. Nel decreto attuativo si dovrà comunque tenere conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

L'avvio della misura è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2, commi da 1 a 4)

L'articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 140 milioni di euro (in luogo di 100 milioni previsti nel decreto originario) per l'anno 2021. Il fondo è finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche nei confronti delle quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, la chiusura dell'attività per un periodo complessivo di almeno 100 giorni (in luogo di dei quattro mesi previsti nel decreto originario), per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà adottare un decreto per l'individuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione dell'ammontare dell'aiuto e per la definizione di modalità di erogazione degli aiuti che garantiscano il pagamento entro trenta giorni dalla data di adozione dello stesso decreto.

Ai fini della perimetrazione dei soggetti beneficiari e della determinazione dell'ammontare dell'aiuto, il decreto dovrà tenere conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici, dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto "Sostegni" e di quelli riferiti all'articolo 1 del decreto in commento.

Gli aiuti verranno concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Temporary framework (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni).

5. Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura (art. 2-bis)

Inserito in sede di conversione, l'articolo 2-bis integra con 10 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, destinato, tramite i confidi e le associazioni e fondazioni antiusura, a rilasciare garanzie per sostenere l'accesso al credito dei soggetti a rischio usura.

6. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 8, comma 2)

La norma – già prevista nel decreto originario - prevede l'incremento di 120 milioni di euro per l'anno 2021 del "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica", istituito dall'articolo 26 del decreto "Sostegni". Il Fondo è

finalizzato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, tra cui le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati (categorie esplicitamente riportate nell'articolo 26 del decreto "Sostegni").

Con l'incremento di cui alla disposizione in commento, la dotazione del Fondo sale a 340 milioni di euro. Di questi, 20 milioni sono destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

7. Misure di sostegno al settore sportivo (art. 10, co. da 1 a 13-ter e art.10-bis, co. 1)

In sede di conversione, all'articolo 10 è stato inserito il nuovo comma 13-bis che incrementa le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A. di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche per interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti ad essi connessi, in vista dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022.

Si riporta, di seguito, il commento ai restanti commi dell'articolo 10 che, in sede di conversione, hanno subito modifiche limitatamente allo stanziamento di alcuni fondi ed all'ampliamento di alcune spese ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto.

7.1. Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo (commi 1 e 2)

Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Per la misura vengono stanziati 90 milioni di euro per il 2021.

7.2. Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni (commi 3 e 4)

I commi da 3 e 4 prevedono, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, l'istituzione per l'anno 2021 di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro (incrementata rispetto alla dotazione prevista nel testo del decreto-legge, che ammontava a 56 milioni), finalizzato a riconoscere un contributo a fondo perduto che, in sede di conversione, è stato esteso anche al ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione, oltre che per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, saranno definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

7.3. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (commi da 5 a 7)

I commi da 5 a 7 prevedono, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, l'incremento per un importo pari a 190 milioni di euro (in luogo dei 180 previsti nel decreto originario) per l'anno 2021 della dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, istituito dall'articolo 3 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). Le risorse stanziare saranno destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese.

7.4. Credito sportivo (commi da 8 a 13)

I commi da 8 a 12 hanno per oggetto il potenziamento di strumenti di garanzia e contributi in conto interessi per agevolare la concessione di finanziamenti nell'ambito del credito sportivo.

In particolare, vengono stanziati 30 milioni di euro per il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per la prestazione di garanzie, a titolo gratuito e nel rispetto di predefiniti requisiti, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, su tali finanziamenti secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021. L'efficacia delle misure agevolative è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il comma 13 stabilisce che sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

7.5. Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo (art. 10 bis)

In sede di conversione del decreto è stato inserito anche l'art. 10-bis che prevede ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo. In particolare, il comma 1, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, riconosce un contributo a fondo perduto alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano ed affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva,

che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori. Tale contributo è riferito alle spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM dovranno essere individuati i criteri di accesso, la modalità ed i termini di presentazione delle richieste, nonché le modalità di erogazione del contributo.

8. Sospensione del programma «cashback» e crediti d'imposta POS (art. 11-bis, commi da 1 a 5, 7 e da 9 a 12)

L'articolo, inserito in sede di conversione, fa confluire i contenuti dell'articolo 1 del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 - che di seguito si riportano - nel decreto in commento.

8.1. Sospensione temporanea del programma "Cashback" (art. 11-bis, commi da 1 a 5, 7 e 9)

Viene prevista la sospensione del programma Cashback per il semestre 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021, adeguando contestualmente il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, e disponendo che le convenzioni stipulate dal medesimo Ministero con PagoPA S.p.A. e con Consap – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. siano modificate per tener conto del suddetto periodo di sospensione.

Per quanto riguarda il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022, vengono posticipati, rispettivamente, al 30 novembre 2021 e al 30 novembre 2022 i termini ultimi per l'erogazione dei "rimborsi speciali", che verranno erogati sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap.

Viene modificata, inoltre, la disciplina inerente la tempistica per la gestione e la presentazione dei reclami riguardanti i rimborsi ordinari e quelli speciali, che viene ridotta rispetto ai termini originari.

Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto ad effettuare rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

8.2. Potenziamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 11-bis, comma 10)

La disposizione integra l'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che – si ricorda - prevede un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi, nell'anno di imposta precedente, di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Per le commissioni maturate **nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**, il credito d'imposta viene ora incrementato al cento per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, adottino strumenti per l'accettazione dei pagamenti elettronici collegati con quelli per la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei corrispettivi, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero adottino strumenti di pagamento evoluto, di cui comma 5-bis del medesimo articolo 2 (nuovo comma 1-ter dell'art. 22 citato).

Rispetto alla stesura originaria contenuta nel decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, viene specificato che le caratteristiche tecniche dei richiamati strumenti per l'accettazione dei pagamenti elettronici,

dovranno essere stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

8.3. Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono pagamenti elettronici collegati con strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 11-bis, comma 11)

Nel citato decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, viene, inoltre, inserito un nuovo articolo 22-bis, rubricato “Credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici”.

Tale articolo, ai commi 1 e 2, prevede che, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiavano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Anche in questo caso, rispetto alla stesura originaria contenuta nel decreto legge 30 giugno 2021, n.99, viene specificato che le caratteristiche tecniche dei richiamati strumenti dovranno essere stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Inoltre, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali che, nel corso dell’anno 2022, acquisteranno, noleggeranno o utilizzeranno strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127), spetterà un credito d’imposta nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

- 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d'imposta potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa, e dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla regolamentazione europea per gli aiuti *de minimis*.

Il comma 12 dell'articolo, individua la copertura finanziaria per i citati crediti d'imposta, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022.

9. Semplificazione e rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini” (art. 11-ter)

L'articolo, precedentemente contenuto nel decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, è confluito, in sede di conversione, nel decreto in commento, mantenendo la formulazione originaria.

La norma estende la modalità di erogazione dell'agevolazione della “Nuova Sabatini” in un'unica soluzione anche per le domande presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021. L'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), aveva previsto tale possibilità solo per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Per le domande presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata almeno la prima tranche di agevolazione, il Ministero dello sviluppo economico procede, secondo criteri cronologici, ad erogare le successive quote agevolative spettanti all'impresa in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dall'impresa beneficiaria.

Per far fronte alle esigenze finanziarie dovute all'anticipo in un'unica soluzione delle quote agevolative, la misura è rifinanziata, nel 2021, per 425 milioni di euro.

10. Proroga del termine per la sottoscrizione degli strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art.11-quinquies)

Viene introdotto l'articolo 11-quinquies, che differisce, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – effettua la sottoscrizione degli strumenti finanziari volti al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, di cui all'articolo 26, comma 18, del decreto legge n.34, del 2020 (decreto Rilancio), limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12, del citato articolo 26, e l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE).

11. Modifiche al Testo Unico Bancario in tema di accesso al credito al consumo delle famiglie (art. 11-octies)

L'articolo 11-octies – inserito in sede di conversione – modifica il Testo Unico Bancario introducendo il nuovo articolo 120-quaterdecies.1, modificando l'articolo 120-noviesdecies e sostituendo l'articolo 125-sexies.

Viene integrata la **disciplina generale del rimborso anticipato del credito ai consumatori**, specificando che essi hanno diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del

contratto, oltre che degli interessi anche di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

L'articolo interviene anche nei rapporti fra il soggetto finanziatore e l'intermediario che nell'esercizio della propria attività propone contratti di credito ai consumatori ed eventualmente li conclude per conto del finanziatore.

In particolare, con la nuova formulazione dell'art. 125-sexies del TUB viene stabilito che, salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

Vengono confermate inoltre le disposizioni già vigenti con riferimento all'equo indennizzo per il finanziatore in caso di rimborso anticipato. In particolare, in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

L'indennizzo non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

L'articolo 125-sexies del TUB, così come riformulato dal comma 1, lettera c), dell'art. 11-octies del decreto in commento, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

12. Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento (art. 12)

L'articolo, confermato senza modifiche in sede di conversione del decreto, prevede una garanzia pubblica di portafoglio attraverso il Fondo di garanzia PMI, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a nuovi finanziamenti a medio e lungo termine, da parte delle imprese fino a 499 dipendenti.

I finanziamenti inclusi nel portafoglio devono avere una durata minima di 6 anni e massima di 15 anni ed almeno il 60 per cento di essi deve essere finalizzato a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimenti.

Viene inoltre innalzato a 500 milioni di euro l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti. Prevista anche un'importante semplificazione, in quanto l'ammissione alla garanzia pubblica

avviene senza valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario da parte del Gestore del Fondo di garanzia PMI.

Per quanto riguarda i profili tecnici specifici delle operazioni di portafoglio garantibili, per la determinazione del punto di stacco e dello spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, viene utilizzata la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente la garanzia, sulla base dei propri modelli interni.

La garanzia massima è dell'80 per cento della tranche junior, che non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti.

La fase di costruzione del portafoglio (*ramp up*) è di massimo 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Per la realizzazione della misura viene incrementata la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo di euro per il 2021.

13. Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio (SGR) per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati (art. 12-bis)

Inserito nell'iter di conversione in legge, l'articolo in commento modifica l'articolo 71, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto Agosto), introducendo un'ulteriore proroga - fino al 31 dicembre 2021 rispetto al previgente 31 dicembre 2020 - del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei FIA (Fondi di investimento alternativi) italiani riservati.

14. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 13, commi 1-7)

I commi da 1 a 7 dell'art. 13 non hanno subito modifiche sostanziali in sede di conversione. Tali disposizioni, in considerazione del perdurare della pandemia e della proroga al 31 dicembre 2021 della vigenza del Temporary Framework della Commissione UE, mirano ad estendere temporalmente gli interventi straordinari a supporto della liquidità delle imprese.

In particolare, con il comma 1:

- vengono prorogate dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, le garanzie disposte dall'articolo 1 e 1-bis.1, del decreto "Liquidità" - decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 (Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.);
- viene previsto di innalzare fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A. (finanziamenti sotto qualsiasi forma e cessioni di crediti con o senza garanzia di solvenza). Al riguardo va però segnalato che la Commissione europea, a cui la misura è stata notificata, con comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021 ha autorizzato l'innalzamento della durata massima solamente fino a 8 anni. Tenendo conto di tale autorizzazione, su richiesta delle parti, i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., possono essere estesi fino ad una durata massima di 8 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi anch'essi una durata fino a 8 anni. Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

- sempre nell'ambito di Garanzia Italia, con specifico riferimento alla garanzia su emissioni obbligazionarie, viene prevista la riduzione dal 30 al 15 per cento della quota che, nel caso di obbligazioni con rating inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari sono obbligati a detenere per l'intera durata dell'emissione. La previsione viene retroattivamente estesa anche alle operazioni già perfezionate o deliberate da SACE all'entrata in vigore del decreto in commento;
- per quanto riguarda le medie imprese fino a 499 dipendenti che non rientrano nella definizione europea di PMI e che dal 1° marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI, si prevede l'eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi;
- in relazione all'operatività del Fondo di garanzia PMI, a partire dal 1° luglio 2021, viene ridotta dal 90 all'80 per cento la quota di garanzia sulle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) dell'articolo 13, comma 1 del decreto "Liquidità" (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40);
- sempre a partire dal 1° luglio 2021, viene previsto l'innalzamento della durata massima delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c), fino ad un massimo di 10 anni. Anche in questo caso va però segnalato che la Commissione europea, a cui la misura è stata notificata, con comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021 ha autorizzato l'innalzamento della durata massima solamente fino a 8 anni. Per le operazioni già garantite dal Fondo e aventi durata non superiore a 72 mesi, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il limite di 8 anni autorizzato dalla Commissione UE;
- a decorrere dal 1° luglio 2021, viene ridotta dal 100 al 90 per cento la copertura della garanzia del Fondo di garanzia PMI sui nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m) del decreto legge n. 23 del 2020. Inoltre, per questi nuovi prestiti, dal 1° luglio non è più previsto il tetto massimo al tasso di interesse fissato dalla normativa. Si ricorda che l'accesso alla misura è previsto anche a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- viene previsto fino al 31 dicembre 2021 l'accesso degli enti non commerciali al Fondo di garanzia PMI per finanziamenti fino a 30.000 euro.

Il comma 2, modificando l'art. 1, comma 244, della legge di bilancio 2021, stabilisce l'estensione fino al 31 dicembre 2021 degli interventi del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legge 23 del 2020 (decreto Liquidità).

Il comma 3 introduce una norma finalizzata ad introdurre un opportuno allineamento tra la definizione delle cd. "mid cap" prevista dall'articolo 1, comma 245, della legge di bilancio 2021 (legge di bilancio 2021) con riferimento all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI e quella contenuta nell'articolo 1-bis.1 del decreto Liquidità (decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), in relazione all'operatività di SACE. In particolare si precisa, con una modifica alla richiamata disposizione della legge di bilancio 2021, che le imprese mid-cap sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il comma 4 interviene integrando l'articolo 6, comma 14-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per consentire a SACE S.p.A. di garantire anche portafogli di finanziamenti.

Il comma 5 rfinanzia il Fondo di garanzia PMI nella misura di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021.

Il comma 6 rfinanzia ISMEA per la gestione delle garanzie, con 80 milioni di euro per l'anno 2021; il comma 7 allinea la gratuità degli interventi di ISMEA ai limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

15. Sospensione termini di scadenza titoli di credito (art. 13, comma 7-bis)

Il nuovo comma 7-bis sospende fino al 30 settembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si dà luogo a quanto già riscosso.

16. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 13-bis)

L'articolo, inserito nel corso della conversione in legge, modifica la lettera a-bis) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con riferimento alla misura "Garanzia Italia", gestita da SACE S.p.A., precisando che le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio o per l'estensione delle garanzie e la durata effettiva delle garanzie stesse devono essere determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

17. Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI per favorire lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese (art. 15)

Confermata, in sede di conversione, l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia PMI, di un'apposita Sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia del Fondo, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

Viene rimandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione puntuale delle modalità operative dell'intervento.

In fase di prima applicazione, la Sezione speciale dedicata viene finanziata con 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022.

18. Proroga della moratoria dei debiti bancari per le PMI (art. 16, commi 1-3)

La misura – già prevista nel decreto originario – proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria *ex lege* dei debiti bancari di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

È previsto che la proroga intervenga in relazione alla sola quota capitale dei finanziamenti. Pertanto, successivamente al 30 giugno 2021 i soggetti che hanno beneficiato della moratoria saranno tenuti a riprendere il versamento degli interessi dovuti.

La proroga, inoltre, non opera più in maniera automatica, ma è subordinata ad una previa comunicazione da parte dei soggetti ammessi, alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento), alla moratoria già in corso (ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18) da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021, in base al medesimo meccanismo di comunicazione previsto dall'articolo 56, comma 2.

19. Patrimonio Destinato (art. 17, commi 1 e 2)

L'articolo, rimasto invariato nei commi in commento, proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale vanno effettuati gli interventi a valere sulla misura denominata "Patrimonio Destinato", di cui all'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Inoltre, la norma consente, anche per gli anni successivi al 2020, l'apporto di liquidità al Patrimonio Destinato, in alternativa all'apporto di titoli di Stato.

20. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art. 20)

L'art. 20 in commento – confermato in sede di conversione - introduce all'art. 1 della legge n. 178 del 2020 il comma 1059-bis, che permette anche ai soggetti con compensi o ricavi non inferiori a 5 milioni di euro la fruibilità in un'unica quota annuale del credito d'imposta per gli acquisti, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, di beni strumentali materiali non compresi nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016. Precedentemente il comma 1059 delle citata legge prevedeva, per tali soggetti, l'utilizzabilità del credito di imposta in compensazione in tre quote annuale, consentendo la fruizione in un'unica quota annuale solo ai soggetti con compensi o ricavi inferiori a 5 milioni di euro.

Il comma 2 rimodula parte delle coperture finanziarie annuali del Piano Transizione 4.0 per il periodo 2021-2026, previste dal comma 1065 dell'art.1 della legge n. 178 del 2020, lasciando comunque invariato il totale dello stanziamento a 13.529 milioni di euro.

21. Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (art. 21)

L'articolo – che non ha subito modifiche nel corso dei lavori parlamentari - incrementa di 1 miliardo di euro per il 2021 il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall'articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto "Rilancio").

Il fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 12 miliardi di euro,, e gestito da Cassa depositi e prestiti, concede anticipazioni di liquidità agli enti territoriali che ne fanno richiesta per il pagamento di debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali. Il fondo è suddiviso in due Sezioni: la prima, con una dotazione iniziale di 8 miliardi, è dedicata alle anticipazioni di liquidità per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari; la seconda, con una dotazione iniziale di 4 miliardi, è dedicata alle anticipazioni di liquidità per i debiti di natura sanitaria.

L'istituzione del Fondo, avvenuta nel 2020, ha avuto l'obiettivo di facilitare, attraverso le previste anticipazioni di liquidità, il pagamento dei debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2019, da parte degli enti territoriali che si fossero trovati in carenza di liquidità, anche a causa dell'emergenza sanitaria.

L'incremento delle risorse del Fondo è destinato alla sola prima Sezione (precedentemente richiamata), con la finalità di mettere a disposizione degli enti territoriali interessati la liquidità necessaria al pagamento della predetta tipologia di debiti, maturati entro 31 dicembre 2020.

Nello specifico, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni (enti locali), le regioni e le province autonome che si trovassero in carenza di liquidità, e non potessero far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono, tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021, presentare richiesta, con deliberazione di Giunta, a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'ottenimento di una anticipazione di liquidità da destinare al pagamento dei debiti scaduti, secondo le modalità stabilite nell'addendum che verrà stipulato entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in commento, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'addendum integrerà la convenzione già sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto "Rilancio", e consentirà il trasferimento delle risorse incrementalmente alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Nell'addendum verranno definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti territoriali alle risorse e per la gestione demandata a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

La richiesta di anticipazioni di liquidità che gli enti territoriali presentano a Cassa depositi e prestiti S.p.A. deve contenere l'elenco dei debiti che si intende estinguere, registrati nella piattaforma elettronica per la certificazione dei debiti esigibili (di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64). L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021, nei limiti delle somme disponibili, in proporzione dell'ammontare complessivo delle anticipazioni richieste dai soggetti interessati.

Gli enti territoriali sono tenuti ad estinguere i debiti commerciali comunicati nell'elenco entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento entro il previsto termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. La verifica dell'effettivo pagamento è effettuata, attraverso la piattaforma elettronica per la certificazione dei debiti commerciali della PA, da Cassa depositi e prestiti S.p.A., che, in caso di mancato pagamento, può chiedere la restituzione dell'anticipazione per il corrispondente importo dei debiti non pagati, facendo anche ricorso alle procedure attivate dall'Agenzia delle entrate di seguito descritte.

L'anticipazione è restituita in 30 anni (o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità). La rata di rimborso annuale è corrisposta, a partire dall'esercizio 2023, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione alle scadenze previste di qualsiasi somma dovuta in base al contratto di anticipazione, l'Agenzia delle entrate tratterà il corrispondente ammontare non corrisposto: dall'imposta municipale propria per la quota riservata ai comuni; dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile riservata alle città metropolitane e alle province. Potrà inoltre avvalersi del recupero delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale dalle regioni e province autonome.

22. Disposizioni in materia di banche popolari (artt. 23-bis e 23-ter)

L'articolo 23-bis modifica il Testo unico bancario (TUB), integrando la disciplina della partecipazione alle banche popolari.

Il comma 1 inserisce nel TUB i nuovi articoli 32-bis, che prevede le regole applicabili in caso di morte del socio, e 32-ter, recante i criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso.

In particolare, l'articolo 32-bis del TUB stabilisce che, in caso di morte, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Agli eredi è riconosciuto il diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza dei requisiti. Nel frattempo, essi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione rifiuti l'ammissione a socio o accerti l'insussistenza dei requisiti di ammissione, il comma 3, dell'articolo 32-bis, del TUB riconosce il diritto al rimborso delle azioni.

Viene inoltre disposto che le banche popolari devono adeguare i propri statuti alle disposizioni in esame entro 6 mesi dalla loro entrata in vigore, escludendo che tali modifiche facciano sorgere un diritto di recesso per il socio.

L'articolo 23-ter, introdotto anch'esso in sede di conversione del decreto in commento, inserisce nel TUB il nuovo articolo 150-quater, che prevede la possibilità per le banche popolari di emettere azioni nei casi e nei modi previsti dall'articolo in esame, previa modifica dello statuto sociale e dell'autorizzazione all'emissione da parte della Banca d'Italia.

Viene inoltre consentito alle banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, di emettere azioni in deroga alle disposizioni del codice civile in tema. Viene infine disapplicata una serie di vincoli relativa al ruolo dei soci finanziatori nell'assetto degli organi sociali.

23. Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese (art. 24, comma 1)

L'articolo 24, comma 1 - che non ha subito modifiche in sede di conversione - rifinanzia per 200 milioni di euro, per il 2021, il Fondo istituito dall'art. 37 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni). Tale fondo è finalizzato alla concessione di finanziamenti con durata massima di 5 anni a favore delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

24. Contributi per i servizi della ristorazione collettiva (art. 43-bis)

L'articolo 43-bis, inserito in sede di conversione, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, in favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, con la finalità di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica.

I criteri e le modalità di attuazione della misura, che dovranno tenere in considerazione anche il costo del lavoro, saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

L'attuazione della misura è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

25. Fondo italiano per la scienza (art. 61)

Per promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è confermata l'istituzione presso il Ministero dell'università e della ricerca – già prevista nel decreto originario - del "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2022. I criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

26. Estensione del Fondo Gasparri (art. 64, comma 1)

Il comma non è variato rispetto al testo iniziale del decreto. Pertanto, con la modifica dell'art. 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene ripristinata, fino al 31 dicembre 2021, l'operatività straordinaria del Fondo Gasparri (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa). In virtù di tale intervento normativo, potranno quindi accedere al Fondo fino a tale data anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i piccoli imprenditori (di cui all'art. 2083¹ del codice civile).

27. Modifiche al Fondo Garanzia prima casa (art. 64, commi 2, 3, 3-bis e 4)

La priorità per l'accesso al Fondo di Garanzia prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, viene estesa ai giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. E' inoltre previsto che per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto in commento e fino al 30 giugno 2022, relative alle categorie di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età), la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo viene elevata dal 50 all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, a condizione che:

- i richiedenti abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui;
- i finanziamenti abbiano un rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento.

I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo in esame.

Viene inoltre previsto un rifinanziamento del Fondo nell'ordine di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni per l'anno 2022.

28. Abrogazione bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici (art. 67, comma 11)

L'articolo 67, comma 11, che non ha subito modifiche in sede di conversione in legge del decreto in commento, abroga i commi 612 e 613 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le disposizioni ora abrogate prevedevano per gli anni 2021 e 2022 un bonus, dell'importo massimo di 100 euro sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale, a beneficio dei nuclei familiari meno abbienti (con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro) beneficiari del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.

¹ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2083 c.c., sono definiti piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19 (art. 1-bis)

- L'articolo 1-bis prevede l'abrogazione delle seguenti disposizioni: articolo 6-bis, comma 9, del decreto legge n. 137 del 2020 (decreto Ristori) ai sensi del quale una serie di contributi ed altre forme di aiuto erogate in ragione dell'emergenza Covid² non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap;
- articolo 10 bis, comma 2, del medesimo decreto "Ristori", ai sensi del quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19 – concernente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale - si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Al riguardo si ricorda che l'articolo 10-bis, comma 1 – tuttora vigente - prevede, genericamente, che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini dell'Irap e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa – o che non vi concorrono in quanto esclusi – e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (di cui all'art. 61 del TUIR, in materia di deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio di impresa, nonché all'art.109, comma 5, del TUIR, in materia di spese e di altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi).

2. Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione (art. 1-sexies)

La disposizione, inserita in sede di conversione in legge, prevede la rimodulazione dei termini per il versamento delle rate 2020 e 2021 relative alle seguenti definizioni agevolate:

- rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 3, del decreto-legge n. 119 del 2018 e articolo 16-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019);
- definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5, del decreto-legge n. 119 del 2019);
- saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

In particolare, si prevede che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle predette definizioni agevolate se effettuato

2. In particolare, si tratta dei contributi percepiti: ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd decreto cura Italia) a valere sul "Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri"; ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd decreto cura Italia), a valere sul "Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo"; ai sensi dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), a valere sul Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, nonché alle imprese turistico-ricettive, le guide e agli accompagnatori turistici e alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico; ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) a valere, sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali; ed infine ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto), a valere sul Fondo rotativo per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani.

integralmente e al massimo con ritardo non superiore a cinque giorni (per effetto del rimando all'art. 3, comma 14-bis, del decreto-legge 119 del 2018):

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

3. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 4)

3.1. Proroga del beneficio in favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo 4, non modificato in sede di conversione, intervenendo sull'articolo 28, comma 5, del decreto-legge n. 34, del 2020 (decreto Rilancio) – proroga, **dal 30 aprile al 31 luglio 2021**, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Come noto, le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator possono accedere al beneficio indipendentemente dal limite di ricavi e compensi, relativi al periodo d'imposta precedente, e il credito d'imposta spetta a condizione che gli stessi soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento dell'anno 2021, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Il suddetto credito si applica nella misura:

- del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo (art. 28, comma 1, del decreto Rilancio);
- del 30% (50% per le strutture turistico-ricettive) dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda (art. 28, comma 2, del decreto Rilancio).

3.2. Estensione del beneficio ad altri operatori economici con volume di ricavi o compensi fino a 15 milioni registrato nel 2019 e ad enti non commerciali (comma 2)

Il comma 2, dell'articolo 4, confermato in sede di conversione del decreto, estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, in relazione ai canoni versati con riferimento **a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**, in favore dei seguenti soggetti:

- **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per i soggetti in esame sono previsti diversi **requisiti di accesso al beneficio**.

In particolare, l'agevolazione spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, inferiore di almeno il 30% rispetto

all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di ricavi/compensi e calo di fatturato per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti sopra elencati, per effetto del richiamo delle disposizioni del decreto Rilancio (art. 28, commi 1, 2 e 4, del citato decreto legge n. 34/2020) il credito d'imposta si applica nella misura:

- del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo (art. 28, comma 1, del decreto Rilancio)
- del 30% (50% per le strutture turistico-ricettive) dell'ammontare mensile dei canoni per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda (art. 28, comma 2, del decreto Rilancio).

3.3. Estensione del beneficio per le attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro (commi da 2-bis a 2-quater)

Il comma 2-bis, inserito in sede di conversione in legge, estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto Rilancio, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, in favore anche delle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'agevolazione spetta a condizione che i suddetti soggetti abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di ricavi/compensi e calo di fatturato per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti sopra indicati, il credito d'imposta si applica nella misura:

- del 40% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
- del 20% dell'ammontare mensile dei canoni per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

Le disposizioni dell'articolo 4 in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

4. Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori (art. 4-ter)

La disposizione, inserita in sede di conversione in legge, esenta dal versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2021 le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, con sospensione dell'esecuzione fino al 30 giugno 2021, ovvero successivamente al 28 febbraio 2020, con sospensione dell'esecuzione fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Ai beneficiari dell'agevolazione spetterà il rimborso della prima rata IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, verranno stabilite le modalità attuative della disposizione.

5. Misure urgenti per il settore tessile e della moda (art. 8, comma 1)

L'articolo in esame - confermato in sede di conversione in legge del decreto - in ragione del perdurare della emergenza economica-sanitaria, modifica ed **estende al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021**, la misura per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino, con riferimento ad imprese "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)", di cui all'art. 48-bis, del decreto Rilancio³.

La citata disposizione riconosce un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all'art. 92, comma 1, del TUIR), eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino, nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio, devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro, a valere sull'annualità 2021, con un incremento quindi di 50 milioni di euro rispetto a quanto precedentemente previsto, e 150 milioni di euro per l'applicazione della misura nel periodo di imposta in corso, a valere sull'annualità 2022.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione le cui modalità, termini di presentazione e contenuto saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.

Il beneficio in esame, si ricorda, trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

6. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 9, comma 1)

6.1. Proroghe del periodo di sospensione dell'agente della riscossione

La disposizione di cui al comma 1 è stata modificata durante i lavori parlamentari di conversione al fine di recepire le proroghe in materia di riscossione apportate dal recente decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (art. 2, commi 1 e 2) che, al contempo, è stato abrogato.

Di conseguenza, con riferimento alle entrate tributarie e non, **sono sospesi i termini** dei versamenti, scadenti nel periodo compreso dall'**8 marzo 2020 al 31 agosto 2021** (in luogo del

³ La disposizione, nella versione originale, prevedeva il riconoscimento del credito d'imposta limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 10 marzo 2020 (avendo come riferimento l'efficacia delle disposizioni del DPCM 9 marzo 2020, emanato in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale).

termine del 30 giugno 2021, previsto nel decreto originario), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.

6.2. Proroga della sospensione per compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo in sede di rimborsi fiscali

Viene estesa ulteriormente, fino al **31 agosto 2021** (in luogo del termine del 30 giugno 2021, previsto nel decreto originario), la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, già disposta, per tutto il 2020, dall'art. 145, del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio). Anche tale disposizione era stata prevista dall'art. 2, comma 2, lett. a) del decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, contestualmente abrogato in sede di conversione in legge del decreto in esame.

6.3. Proroga obblighi accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi

Viene ulteriormente adeguato il differimento, dal 28 febbraio 2020 al **31 agosto 2021** (in luogo del termine del 30 giugno 2021, previsto nel decreto originario), del termine finale della sospensione, già prevista dall'art. 152, del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Come le precedenti, anche tale disposizione era stata già prevista dall'art. 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, contestualmente abrogato in sede di conversione in legge del decreto in esame.

7. Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici (art. 9, comma 1-bis)

Viene prorogato di un anno, sino al **31 dicembre 2021**, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (l'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8), previsto nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese, a favore dei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

8. Esenzione IMU per i fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici nell'isola di Ischia (art. 9, comma 1-septies)

Viene estesa, **fino all'anno di imposta 2023** (in luogo del 2021), l'esenzione Imu per i fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia.

Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione hanno diritto al rimborso della prima rata dell'Imu, versata entro il 16 giugno 2021.

9. Validità degli atti e provvedimenti dell'agente della riscossione emanati fino al 26 maggio 2021 (art 9, comma 2)

Con la conferma del comma 2 in sede di conversione in legge del decreto, viene previsto che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione, nel periodo dal 1° maggio 2021 al **26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto legge n.73/2021 in commento), e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;

- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive;
- gli accantonamenti effettuati nel suddetto periodo dall'agente della riscossione restano fermi e le somme accreditate, nel medesimo periodo, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- con riferimento alle verifiche di esistenza di debiti nei confronti dell'erario, che le pubbliche amministrazioni devono eseguire prima di effettuare pagamenti nei confronti dei propri fornitori (ex art. 48-bis, del DPR n. 602/1973), eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 153 del decreto Rilancio, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica dovranno provvedere ad effettuare il pagamento a favore del fornitore beneficiario.

10. Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 9, comma 4)

Con la disposizione in commento, confermata durante l'iter parlamentare, viene prorogato di un anno – **fino al 31 dicembre 2022** – il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare, al catasto edilizio urbano, i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

11. Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-ter)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto, stabilisce, a favore dei soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto del MEF, la proroga dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA.

In specie, i termini succitati (dirette, IRAP e IVA) che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.

La proroga riguarda anche i soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legge n. 98, del 2011), il regime forfetario (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge bilancio del 2015), nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale (artt. 5, 115 e 116 del TUIR).

12. Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in innovative (art. 14)

La disposizione, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, mira ad agevolare, temporaneamente, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa) che, tramite sottoscrizione di capitale sociale da eseguire entro un periodo predeterminato, acquistano partecipazioni in *start up* innovative e PMI innovative e detengono le stesse per almeno tre anni (commi 1 e 2).

In particolare, viene prevista l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (art. 67, c.1, lett. c) del TUIR) e non qualificate (art. 67 c.1, lett. c-bis) del TUIR) al capitale:

- di imprese *start up* innovative (di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025;
- di piccole e medie imprese innovative (di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025.

La norma in esame, inoltre, prevede una forma ulteriore di agevolazione fiscale, in favore delle persone fisiche, consistente nella detassazione di plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni (non detenute nell'esercizio di attività commerciale) in società di persone (con esclusione delle società semplici) e delle società di capitali ed enti che svolgono esclusivamente o principalmente attività commerciale, a condizione che le stesse plusvalenze siano reinvestite nelle sopra citate *start up* innovative o PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dalla realizzazione delle medesime plusvalenze.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata ad autorizzazione della Commissione europea.

13. Proroga versamenti imposta sostitutiva rivalutazione di terreni e partecipazioni (art. 14, comma 4-bis)

Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 14, aggiunto nel corso della conversione in legge del decreto, modifica, in parte, la disciplina sulla rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni, contenuta nell'articolo 2 del decreto legge n. 282, del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (e successive modificazioni).

In specie, la disposizione in esame prevede che le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021⁴, possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno 2021). Parimenti, la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno 2021).

14. Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021 (art. 14-bis)

La disciplina dettata dall'articolo in commento, introdotto durante l'iter di conversione in legge del decreto, rimodula l'imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo, diminuendola per i mesi da agosto a dicembre 2021.

In particolare, viene stabilito che i prodotti liquidi contenenti o meno nicotina, da inalazione senza combustione – esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali –, sono assoggettati all'imposta di consumo nella misura pari, rispettivamente, al 15% e al 10%, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, e nella misura del 10% e del 5%, dal 1° agosto 2021 al 31 dicembre 2021, dell'accisa sull'equivalente quantitativo di sigarette, ponderato al prezzo medio di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, che verranno definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

⁴ Si ricorda che i termini per la rivalutazione dei suddetti valori sono stati riaperti annualmente, sino alla proroga contenuta nella legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 1122 e 1123 della legge 178/2020).

15. Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (art. 18)

La norma, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n.633 (decreto Iva), che regola la variazione dell'imposta e dell'imponibile ai fini IVA, dopo l'emissione della fattura, in caso di mancata riscossione del relativo credito, da parte del fornitore, al momento di apertura della procedura concorsuale a carico del cliente debitore.

In particolare, nell'ipotesi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, viene concessa la possibilità al fornitore di effettuare le indicate variazioni in diminuzione sin dalla data di apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.

La stessa variazione in diminuzione può essere effettuata, nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, a decorrere dalla data del decreto di omologa, mentre, nell'ipotesi di un piano di risanamento della esposizione debitoria dell'impresa - attestato da professionista indipendente designato dal debitore - a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel registro delle imprese.

La nuova disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Secondo la nuova norma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o, ancora, del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nell'ipotesi in cui, successivamente agli eventi sopra descritti, il corrispettivo sia versato, in tutto o in parte, rimane comunque l'obbligo, per il cessionario o committente, di emissione della fattura e del versamento dell'imposta, con diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

La nuova disposizione prevede, inoltre, la possibilità di effettuare le variazioni legate agli eventi sopra descritti anche mediante annotazione in rettifica, rispettivamente, sul registro per le fatture emesse (di cui all'art. 23 del decreto Iva), sul registro dei corrispettivi (di cui all'art. 24 del decreto Iva) o sul registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del decreto Iva).

Le nuove disposizioni trovano applicazione per le procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore della norma in commento.

16. Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'IVA per la cessione di animali vivi per attività venatoria (art. 18-bis)

Con il nuovo articolo 18-bis, aggiunto nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto, viene stabilito, che gli animali vivi, ceduti per l'attività venatoria, siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10% dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento e fino al 31 dicembre 2021.

17. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti (art. 19, comma 1)

La disposizione dettata dall'articolo 19, comma 1 - che non ha subito modifiche nell'iter di conversione - proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, l'incentivo previsto per la cessione di crediti insoluti da parte di società, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto legge n. 34 del 2019.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina in parola consente, nel caso di cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale (ACE) eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, inoltre, i menzionati componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti rilevano fino a un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro.

Con la disposizione in esame si dispone che il citato valore sia determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2021, dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e/o controllate dallo stesso soggetto, per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

18. ACE innovativa 2021 (art. 19, commi da 2 a 7)

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, a fronte di un suo deterioramento conseguente alle difficoltà economiche dovute alla crisi pandemica in corso, la norma in esame - che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione - introduce un rafforzamento dell'ACE per l'anno d'imposta 2021 (con riferimento all'esercizio coincidente con l'anno solare).

Inoltre, alternativamente all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto, viene prevista la possibilità di usufruire dell'incentivo anticipatamente sotto forma di credito d'imposta.

In particolare, la disposizione dettata dal comma 2 prevede che, per il 2021, il rendimento nozionale, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020, è valutato mediante l'applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15% e gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del *pro rata temporis*.

La predetta aliquota è applicata al parametro rappresentato dalla citata variazione in aumento di capitale proprio fino ad un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio⁵.

Il comma 3, relativamente al medesimo periodo d'imposta 2021, introduce un'opzione alternativa al normale funzionamento dell'ACE.

In specie, viene prevista la possibilità di richiedere in via anticipata, sotto forma di credito d'imposta, il riconoscimento della minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15%.

In tal caso, il credito d'imposta si calcola applicando, al suddetto rendimento nozionale, le aliquote IRES o IRPEF vigenti nel periodo d'imposta 2020 (in modo da calcolare la effettiva detassazione conseguente all'applicazione ACE) e può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto perfezionamento delle fattispecie di

⁵ Con riferimento alla eventuale eccedenza rispetto all'importo dei 5 milioni e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nazionale è valutato con l'aliquota ordinaria dell'1,3%.

incremento del patrimonio netto (conferimento, rinuncia o compensazione di crediti spettanti ai soci o delibera assembleare di destinazione, in tutto o in parte, a riserva dell'utile di esercizio).

Modalità di utilizzo del credito

La disposizione di cui al comma 6 definisce, altresì, le modalità di utilizzo del credito d'imposta in parola, che può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo, oppure può essere chiesto a rimborso.

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti. In tal caso, il cessionario può fruire del beneficio con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Il credito d'imposta in parola non è produttivo di interessi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR).

Il comma 7 prevede, invece, che, per avvalersi dell'opzione in commento, i soggetti interessati devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate. A tale riguardo, la norma rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, per la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell'anzidetta comunicazione, nonché delle modalità attuative per la cessione dello stesso.

Situazioni di recupero del beneficio fruito in forma ordinaria o di credito d'imposta (recapture)

La disciplina dettata dai commi 4 e 5 stabilisce, altresì, dei meccanismi per il recupero del beneficio fruito, nel caso in cui, nei due periodi d'imposta successivi al 2021, il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di esercizio⁶.

In particolare, nel caso indicato, il credito fruito in forma anticipata sarà oggetto di recupero e/o restituzione in forma proporzionale al decremento rilevato.

Nell'ipotesi in cui l'incentivo sia stato fruito in dichiarazione dei redditi (ACE forma ordinaria), il beneficio fruito deve essere restituito, analogamente, in misura proporzionale al decremento di capitale proprio rilevato, mediante una corrispondente variazione in aumento del reddito complessivo dichiarato nel periodo di riferimento.

19. Trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate in caso di operazioni straordinarie (art. 19, comma 8)

La norma dettata dal comma 8, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di conversione, interviene sulla disciplina della trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, nel caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda.

La nuova norma riconosce il beneficio non più per le operazioni in questione deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, ma per le operazioni il cui progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, per

⁶ In sostanza, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare con l'importo degli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta o con la variazione 2021, non rileva il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, in modo da non tenere conto dell'effetto di eventuali perdite di esercizio.

le operazioni di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

20. Proroga degli incentivi per le società benefit (art. 19-bis)

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto, è prorogato, dal 30 giugno al 31 dicembre 2021, il termine per usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, come introdotto dal decreto Rilancio e già oggetto di proroga al 30 giugno 2021, disposta dal decreto n.183 del 2020 (decreto Milleproroghe).

Viene, inoltre, previsto che tra i costi di costituzione o di trasformazione siano compresi anche quelli sostenuti per le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese, nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alle consulenze sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo, da utilizzare in compensazione, non può eccedere i 10.000 euro per ciascun contribuente.

21. Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021 (art. 22)

L'articolo 147 del decreto Rilancio – come noto – aveva elevato, per il 2020, da 700.000 euro ad 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale per incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso un potenziamento dell'istituto della compensazione tramite il modello F24.

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche in sede di conversione, mira a potenziare ulteriormente tale istituto, elevando, per il 2021, a **2 milioni di euro** il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

22. Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti (art. 48-bis)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione del decreto, riconosce un credito di imposta in favore delle imprese - indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal settore economico in cui operano - nel caso di spese per attività di formazione professionale di alto livello, sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

La misura del credito di imposta è pari al 25% delle spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione, attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento - svolti in Italia o all'estero e di durata non inferiore a sei mesi - negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, sicurezza cibernetica, sistemi *cyber*-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP; non rileva in relazione al calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art.17 del d.lgs 9 luglio 1997, n. 241).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno stabilite le disposizioni di attuazione dell'agevolazione in esame.

23. Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 67)

23.1. Misure a sostegno delle imprese editrici che stipulano accordi di filiera (commi da 1 a 6)

La disciplina dettata dalle disposizioni in commento, che non ha subito modifiche durante l'iter di conversione in legge del decreto, riconosce, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta, per l'anno 2020, per la distribuzione delle testate edite, quale sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.

Il beneficio viene, tuttavia, concesso solo per coloro che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera atti a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

Il credito d'imposta in parola non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e al d.lgs. n. 70 del 2017) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Attraverso un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno stabilite le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza per usufruire del beneficio in parola.

23.2. Regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali (comma 7)

La disposizione in esame, già prevista nel decreto originario, prevede che, con riferimento all'anno 2021⁷, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici, e dei relativi supporti integrativi, l'IVA può essere applicata, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie dei beni indicati consegnate o spedite, diminuito a titolo di resa forfettaria del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto, in via ordinaria).

23.3. Estensione tax credit edicole (comma 8)

La norma in esame, anch'essa confermata durante l'iter di conversione in legge del decreto, dispone che il credito d'imposta, già riconosciuto, per il 2021 e 2022, in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e delle imprese di distribuzione della stampa che forniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, può essere parametrato, oltre che agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI (ai sensi dell'art. 1, comma 609, della Legge di Bilancio per il 2021) anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

La disposizione precisa, inoltre, che l'agevolazione si applica alle condizioni e modalità previste per l'anno 2020: conseguentemente l'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari a 4.000 euro.

⁷ Analoga misura era prevista, con riferimento al periodo d'imposta 2020, dall'art. 187, comma 1 del decreto Rilancio.

23.4. Estensione del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (commi 9-bis, 9-ter e 9-quater)

Le disposizioni in esame, introdotte nel corso della conversione in legge del decreto, estendono, al 2021, il credito d'imposta previsto in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto Rilancio.

In particolare, il credito d'imposta in parola è riconosciuto nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

23.5. Investimenti pubblicitari (commi 10, 12 e 13)

Le disposizioni in commento, che sono state confermate durante l'iter di conversione in legge del decreto, intervengono sulla disciplina riguardante gli investimenti pubblicitari incrementali, prevista dall'articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

In particolare, la disposizione dettata dal comma 10 conferma, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta in parola, già previsto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti in campagne pubblicitarie, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, ed aumenta, da 50 milioni di euro a 90 milioni di euro, il tetto di spesa per ciascuno degli anni sopra menzionati.

La disposizione prevede, in particolare, che il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

A decorrere dall'anno 2023, invece, per la concessione del credito d'imposta di cui al citato articolo 57-bis, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce il tetto di spesa.

Per quanto concerne, invece, la comunicazione telematica necessaria per accedere all'agevolazione, per l'anno 2021, la predetta comunicazione dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, ma vengono fatte salve, in ogni caso, le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021.

24. Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale (art. 67-bis).

La disposizione dettata dall'articolo in commento, aggiunto in sede di conversione in legge del decreto, riconosce un credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, diverse dalle insegne di esercizio.

L'agevolazione in parola, introdotta al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, in considerazione degli effetti economici conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, è concessa in misura proporzionale all'importo dovuto, dai soggetti sopra menzionati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi dell'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge di bilancio 2020), per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo non superiore a 6 mesi.

L'articolo in commento rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, per stabilire le modalità di fruizione del credito d'imposta in parola e per assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro previsto dalla norma.

La nuova agevolazione trova, inoltre, applicazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti “*de minimis*”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

25. Percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (art. 68, commi 1-2)

Le disposizioni in commento, che non hanno subito modifiche sostanziali durante l'iter di conversione in legge del decreto, prevedono che le percentuali di compensazione IVA applicabili, per l'anno 2021, alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina vengano innalzate entrambe al 9,5%.

Al riguardo si ricorda che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 10 febbraio 2021 – emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 506, della legge n. 205 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 25 marzo 2021 – le percentuali di compensazione IVA, per l'anno 2021, erano state fissate nella misura del 7,65 per cento (cessione di animali vivi della specie bovina) e del 7,95 per cento (cessione di animali vivi della specie suina). Tale decreto, a seguito della emanazione della disposizione in esame, deve ritenersi privo di efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

26. Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa (art. 76)

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione, dispone lo scioglimento e la cancellazione d'ufficio, dal registro delle imprese, della società Riscossione Sicilia S.p.A., con decorrenza dal 30 settembre 2021.

La nuova norma prevede, quindi, che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, anche nel territorio della Regione Sicilia, l'esercizio della riscossione sarà affidato all'Agenzia delle Entrate e sarà svolto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Reddito di Emergenza (art. 36)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, riconosce quattro ulteriori quote di Reddito di Emergenza (cd. REM) relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 da richiedere all'INPS con apposita domanda da presentare entro il 31 luglio 2021.

2. NASPI (art. 38)

La disposizione stabilisce che, per le prestazioni di disoccupazione in pagamento dal 1° giugno 2021, sia sospesa - fino al 31 dicembre 2021 - l'ulteriore applicazione del c.d. “*decalage*” previsto per la Naspi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 22/2015, ossia la riduzione dell'importo dell'assegno di disoccupazione, e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento).

Per le nuove prestazioni di disoccupazione decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 viene sospesa – fino al 31 dicembre 2021 – l’applicazione del c.d. “*decalage*”.

Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione il c.d. “*decalage*” e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Il nuovo comma 2 bis, inserito durante l’iter di conversione, prevede degli stanziamenti (500.000 euro per l’anno 2021) finalizzati a non applicare, ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga, nei casi di terza e quarta proroga, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

3. Contratto di Espansione (art. 39)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, estende l’ambito applicativo del contratto di espansione, abbassando a 100 dipendenti la soglia dimensionale per l’accesso al contratto di espansione con effetto dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento) e per il solo 2021.

La modifica incide sulla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 349, della legge 178/2020) che – si ricorda – prevedeva, limitatamente al 2021, la possibilità di accedere al nuovo contratto soltanto alle aziende che avessero almeno 500/250 dipendenti.

L’articolo in commento consente, quindi, ad una maggiore platea di destinatari, attraverso la stipula di un accordo in sede governativa tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di procedere ad esodi incentivati fino a 5 anni dalla pensione e, contemporaneamente, di effettuare nuove assunzioni e di realizzare, altresì, riduzioni d’orario con integrazione salariale, accompagnate da processi di riqualificazione e formazione, per il personale dipendente.

4. Trattamenti di integrazione salariale ed esonero dal contributo addizionale (art. 40, commi 1, 2-5)

La norma, al comma 1, ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro destinatari di trattamenti di integrazione guadagni ordinaria (CIGO), di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni), che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo di fatturato del 50% rispetto al medesimo periodo del 2019, di ricorrere ad un ulteriore periodo di 26 settimane di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021), derogando alle durate e alle causali previste dal d.lgs. n. 148/2015, sempre che sia stipulato un accordo collettivo aziendale che garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali.

La norma prevede un tetto massimo di riduzione media oraria pari all’80% dell’orario di lavoro dei lavoratori interessati dall’accordo e al 90% di riduzione oraria complessiva rispetto a ciascun lavoratore.

Il trattamento di integrazione salariale riconosciuto è pari al 70% della retribuzione persa e non è soggetto ai massimali mensili stabiliti per i trattamenti di integrazione salariale strutturali.

È, inoltre, importante precisare che, per i datori di lavoro che fanno riferimento ai predetti trattamenti dal 1° luglio 2021 non vige più il divieto di licenziamenti.

Al contrario, lo stesso articolo, al comma 3, ha confermato il divieto di licenziamenti per i datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 41/2021, che fanno ricorso ai trattamenti

ordinari o straordinari di integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21 del d.lgs. n. 148/2015, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

In ogni caso, per i predetti trattamenti è stato previsto l'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente.

Rimangono in ogni caso ferme, al comma 5, le ipotesi comunque derogatorie (cessazione definitiva dell'attività, accordi di incentivazione all'esodo, ecc.).

5. Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 40-bis)

L'articolo 40-bis – che riproduce il testo dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge n. 99/2021 (decreto Cashback) – prevede a favore dei datori di lavoro destinatari di trattamenti di integrazione guadagni ordinaria di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni) che, per esaurimento dei limiti di durata, non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli artt. 4 (durata massima complessiva), 5 (contributo addizionale), 12 (durata CIGO), 22 (durata CIGS) del decreto legislativo n. 148/2015, per un massimo di 13 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Anche per tali datori di lavoro resta preclusa la possibilità di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

6. Contratto di Rioccupazione (art. 41)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, introduce il contratto di rioccupazione, attivabile dal 1° luglio fino al 31 ottobre 2021, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia coloro che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l'impiego.

Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di durata semestrale finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, ossia senza obbligo di motivazione del recesso ma con preavviso decorrente dal medesimo termine durante il quale continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro che assumono con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 % dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il riconoscimento dell'esonero contributivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015;
- non aver proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- non procedere al licenziamento del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione durante o al termine del periodo di inserimento;
- non effettuare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con il predetto esonero nei sei mesi successivi alla sua assunzione.

Il mancato rispetto delle predette condizioni comporta la revoca dell'esonero ed il recupero del beneficio già fruito. Tuttavia, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi dell'articolo in commento.

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora si verificano scostamenti, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Modifica all'art. 19 d.lgs. n. 81/2015 in materia di lavoro a tempo determinato (art. 41-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede una rilevante novità in materia di contratti a termine, disponendo la possibilità di stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, utilizzando specifiche causali individuate da contratti collettivi (di primo e di secondo livello) stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale facoltà è tuttavia limitata al 30 settembre 2022.

8. Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (art. 43)

La disposizione riconosce un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio, nonché – a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione – del settore creativo, culturale e dello spettacolo, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 fruibile dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in commento) fino al 31 dicembre 2021.

L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Ai datori di lavoro che accedono al beneficio contributivo si applica il divieto di licenziamento individuale e collettivo ai sensi dell'art. 8, commi da 9 a 11, del decreto legge n. 41/2021 sino al 31

dicembre 2021. La violazione del predetto divieto comporta la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge n. 41/2021.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora si verificano scostamenti, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

9. Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, introduce fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per le aziende che abbiano rilevanza economico strategica, di richiedere trattamenti di integrazione guadagni straordinaria, previo accordo da stipulare in sede governativa, per una durata massima di 6 mesi qualora abbiano avviato processi di cessazione aziendale.

Inoltre è stato previsto l'incremento di 125 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 185/2008.

10. Centri per l'Impiego ed ANPAL (art. 46, commi da 1 a 4)

La disposizione, non modificata in sede di conversione, prevede appositi stanziamenti per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e per l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego.

Sono inoltre previste alcune modifiche all'assetto organizzativo dell'ANPAL.

11. Misure in materia di tutela del lavoro (art. 50 bis, commi 2 -3 e 6-9)

La disposizione fa confluire, nel provvedimento in esame, la previsione contenuta all'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 99/2021 (cd decreto Cashback) in base alla quale i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (codici ATECO 13, 14 e 15) che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, hanno la possibilità di presentare richiesta, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 99/2021 citato) di ulteriori 17 settimane di CIGO Covid ex artt. 19 e 20 del decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia).

Tale CIGO potrà essere utilizzata nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021 senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

Come già previsto per i settori del commercio e del turismo, per i predetti datori di lavoro resta preclusa, fino al 31 ottobre 2021, la possibilità di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto. Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che

possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;
- nei licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa di 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, con monitoraggio da parte dell'INPS.

Viene altresì fatto confluire nella medesima norma il comma 11 dell'articolo 4 del decreto legge n. 99/2021, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro di un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori di NASpI.

Con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Assicurazione degli sportivi professionisti (art. 10, comma 13-quater, lettere a) e b))

Il comma 13-quater dell'art. 10, inserito in sede di conversione, differisce – dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023 – l'entrata in vigore delle nuove norme introdotte dal d.lgs. del 28 febbraio 2021, n. 36 (ivi comprese quelle riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni ed il trattamento pensionistico), sul riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Medesimo differimento interviene riguardo alle abrogazioni previste al comma 1 dell'articolo 52 dello stesso decreto, anche con riferimento all'obbligo assicurativo per gli sportivi professionisti.

2. Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità (art. 37)

Con la norma in esame, sostanzialmente confermata in sede di conversione, sono equiparati, all'assegno ordinario di invalidità, gli emolumenti – aventi natura previdenziale e stesse finalità del predetto assegno – corrisposti a titolo di invalidità dalle casse di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito dei propri iscritti. Conseguentemente, i professionisti destinatari di tali integrazioni possono beneficiare anche dell'indennità erogata a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dal decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020, art. 44), che risulta compatibile con l'assegno in argomento. È fissato al 31 luglio 2021 il termine ultimo per la trasmissione della domanda d'accesso a tale indennità, qualora non se ne sia già beneficiato, da

presentarsi secondo le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020, pubblicato - come specificato in sede di conversione - nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli enti di previdenza provvedono ad erogare l'indennità nel limite massimo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021, con monitoraggio della spesa ed eventuale sospensione delle erogazioni in presenza di scostamenti, anche prospettici, rispetto a tale limite.

3. Incremento del Fondo per le non autosufficienze (art. 37-bis)

L'articolo in esame, inserito in sede di conversione, dispone l'incremento - di 40 milioni di euro per l'anno 2022 - del Fondo per le non autosufficienze, per il finanziamento dei programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata.

4. Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42)

4.1. Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 10, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021 (comma 1)

La norma, non modificata in sede di conversione, riconosce l'erogazione una tantum di un'ulteriore indennità, pari 1.600 euro, in favore dei beneficiari dei bonus disciplinati dal decreto Sostegni (decreto legge n. 41/2021, art. 10, commi da 1 a 9) in favore: dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e in somministrazione, del settore del turismo e degli stabilimenti termali; dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19 e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

4.2. Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2)

La disposizione in esame, non modificata in sede di conversione, disciplina il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva - di ammontare pari a 1.600 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

L'erogazione di tale indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 - 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge), allo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel suddetto periodo e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 26 maggio 2021.

4.3. Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5)

La norma in esame, non modificata in sede di conversione, dispone l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva - pari a 1.600 euro - in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che risultino cumulativamente: titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge), di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolari, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, nel medesimo settore, di durata

complessiva pari ad almeno trenta giornate; non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente, alla data del 26 maggio 2021.

4.4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4)

La disposizione in commento, confermata in sede di conversione, prevede la concessione di un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, di seguito specificati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge);
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge) - siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (27 maggio 2021). In relazione a tali contratti, alla data del 26 maggio 2021, i lavoratori in argomento devono risultare già iscritti alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle stesse attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, tutti i soggetti sopra indicati non devono risultare titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità (di cui al d.lgs. n. 81/2015, art.13, comma 4), e di pensione.

4.5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6)

La norma, non modificata in sede di conversione, riconosce un'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati a tale Fondo, dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame), con reddito 2019 non superiore a 75.000 euro e purché non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità (d.lgs. n. 81/2015, artt. 13, 14, 15, 17 e 18). L'indennità onnicomprensiva in argomento è, altresì, riconosciuta a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, con un reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.

4.6. Erogazione delle indennità (commi 7 e 8)

Tutte le indennità in argomento, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro mentre risultano cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. È fissato al 31 luglio 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso - secondo il modello e le modalità che saranno stabilite dall'INPS - alle indennità disciplinate ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo in commento, riguardanti dunque i dipendenti stagionali, i lavoratori in somministrazione e a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19 nonché i lavoratori dello spettacolo.

L'INPS provvede ad erogare le indennità nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l'anno 2021 - incrementato, in sede di conversione, rispetto ai 750,4 milioni di euro previsti nel decreto-legge - il cui rispetto viene monitorato dal medesimo Istituto che, in caso di scostamenti, anche prospettici, non adotta altri provvedimenti concessori.

4.7. Contributi e indennità erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (comma 8-bis)

Il comma 8-bis, introdotto in sede di conversione, stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati - eccezionalmente, e a loro carico, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano - in favore di lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Tale disposizione si applica a contributi e indennità anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli statali.

5. Indennità per i collaboratori sportivi (art. 44)

L'articolo in commento non ha subito alcuna modifica sostanziale durante l'iter di conversione.

5.1. Beneficiari dell'indennità e requisiti (commi 1 e 4)

La disposizione prevede il riconoscimento di un'indennità - di ammontare, parametrato ai compensi percepiti, pari a 800 euro, 1.600 euro o 2.400 euro - in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'indennità in argomento, che non concorre alla formazione del reddito, risulta incompatibile con la fruizione di altro reddito da lavoro (ossia i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del decreto legge n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21 del decreto legge n. 18/2020) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22 del decreto legge n. 18/2020).

Non si ha diritto, altresì, all'indennità in esame anche in caso di godimento delle indennità previste dal decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020) - così come prorogate e integrate dal decreto Rilancio, dal decreto Agosto, dal decreto Ristori, dal decreto Sostegni e dal decreto Sostegni bis - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

(di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38). È prevista, inoltre, l'incompatibilità con l'indennità di cui all'art. 44 del decreto legge n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).

La fruizione dell'indennità, che viene liquidata anche in caso di rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati, è pertanto subordinata al possesso dei requisiti e delle condizioni sopra indicati, che il lavoratore è tenuto ad autocertificare per ciascuna mensilità.

5.2. Ammontare dell'indennità (commi 2 e 3)

L'importo dell'indennità in argomento è determinata in relazione all'ammontare dei compensi inerenti all'attività sportiva, percepiti nel periodo di imposta 2019. Tali dati sono acquisiti dalla società Sport e Salute S.p.a. per il tramite dell'Agenzia delle entrate.

L'importo dell'indennità per i lavoratori sportivi risulta pari:

- ad euro 2.400, per coloro che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi in misura superiore a 10.000 euro annui;
- ad euro 1.600, per coloro che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- ad euro 800, per coloro che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

5.3. Limite di spesa e monitoraggio (comma 5 e 6)

La società Sport e Salute S.p.a. provvede ad erogare l'indennità nel limite massimo di 220 milioni di euro per il 2021, con monitoraggio della spesa, oggetto di comunicazione settimanale all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di scostamenti anche prospettici non verranno prese in considerazione ulteriori domande, ferma restando la possibilità di utilizzare eventuali residui accertati dalle erogazioni di cui al Decreto Sostegni (articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto legge n. 41/2021).

5.4. Chiarimenti in caso di fruizione di precedenti bonus (commi 7, 8, 9 e 10)

5.4.1. Ammontare dell'indennità (commi 7 e 8)

La norma in esame prevede una specifica procedura per l'erogazione dell'indennità in favore di lavoratori dello sport – destinatari dei bonus previsti dal decreto legge 18/2020, art. 96, dal decreto legge n. 34/2020, art. 98, dal decreto legge n. 104/2020, art. 12, dal decreto legge n. 137/2020, artt. 17 e 17-bis – che abbiano fruito anche di indennità diverse introdotte dai vari decreti emergenziali (ai sensi del: decreto legge n. 18/2020, artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44; decreto legge n. 34/2020, artt. 84 e 222; decreto legge n. 104/2020, artt. 9 e 10; decreto legge n. 137/2020, artt. 15 e 15-bis; decreto legge n. 41/2021, art. 10), di altri bonus o di misure di sostegno disciplinate in conseguenza della crisi epidemiologica, avendo presentato domanda sia all'Inps sia alla Società Sport e Salute S.p.A.

In tal caso, quest'ultima provvede ad erogare l'indennità spettante, detraendo le somme già eventualmente liquidate dalla stessa Società o dall'Inps e previa verifica dei requisiti richiesti e dei pagamenti effettuati dall'Istituto, nel rispetto del limite massimo di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.

5.4.2. Regime di incompatibilità (comma 9)

Viene definito il regime di incompatibilità dell'indennità - che non concorre alla formazione del reddito - con il godimento di altro reddito da lavoro (ossia i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

5.4.3. Presentazione delle domande di accesso alle indennità (comma 10)

Per i soggetti in argomento è stabilito che, tramite la piattaforma informatica (di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020), sia presentata un'autocertificazione sostitutiva di quella resa in fase di presentazione della domanda di accesso alle precedenti indennità.

6. Contributo straordinario agli istituti di patronato (art. 46, comma 5)

Per il finanziamento degli Istituti di patronato, è stato confermato, in sede di conversione, l'incremento - di 50 milioni di euro per l'anno 2021 - degli stanziamenti a tal fine destinati nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 47)

La norma in esame, non modificata in sede di conversione, differisce, dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, il termine per il versamento – senza maggiorazioni – della rata di emissione 2021 dovuta dagli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali e alla Gestione artigiani, come già comunicato dall'INPS con Messaggio n. 1911 dello scorso 13 maggio 2021.

8. Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 47-bis, comma 1)

L'articolo in commento, introdotto in sede di conversione, stabilisce che la regolarità contributiva - richiesta ai fini del riconoscimento dell'esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2021, a beneficio dei lavoratori autonomi e dei professionisti - sia verificata d'ufficio dagli enti concedenti, a far data dal 1° novembre 2021.

La norma dispone, inoltre, che la regolarità contributiva sia garantita anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021 e che, in caso di esonero non spettante, sia effettuato il recupero degli importi dovuti.

9. Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (art. 66, commi da 1 a 6 e da 17 a 20)

L'articolo in commento, integrato durante l'iter di conversione, interviene sulle tutele previste per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo:

- per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il riconoscimento dell'indennità di malattia, per ognuno dei giorni coperti da idonea certificazione e comunque per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, purché possano essere fatti valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso (comma 1, nessuna modifica in sede di conversione);

- la riduzione - da cento a quaranta - del numero delle paghe giornaliere da considerarsi ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità di malattia prevista dalla Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (comma 2, nessuna modifica in sede di conversione);
- l'incremento, da 67,13 euro (130.000 lire) a 100 euro, dell'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui determinare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, i contributi e le prestazioni per le indennità di malattia e maternità, con applicazione di tale base di calcolo ai soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS, in luogo dei lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato (comma 3, nessuna modifica in sede di conversione);
- l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL - con decorrenza dal 1° gennaio 2022 - è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, come stabilito in sede di conversione in legge del decreto in commento (comma 4);
- per il personale orchestrale delle fondazioni lirico sinfoniche, l'attivazione della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, come specificato nel corso dell'iter di conversione (comma 5);
- il mantenimento della validità e dell'efficacia dei premi versati e delle prestazioni erogate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Per i periodi antecedenti a tale data è inoltre previsto che, nel caso di evento occorso che determini un indennizzo da parte dell'INAIL, siano comunque dovuti - a decorrere dalla data dell'evento stesso - i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi (comma 5-bis, inserito in sede di conversione);
- l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, riguardanti questioni inerenti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Viene, altresì, disposto che i provvedimenti giudiziari, non ancora passati in giudicato, restino privi di effetto (comma 5-ter, inserito in sede di conversione);
- in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il riconoscimento delle tutele previste - per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo - nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui all'art 59, del d.lgs n. 151/2001 (comma 6, nessuna modifica in sede di conversione)..

Per i soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS - che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, o che prestano a tempo determinato attività al di fuori delle predette attività - la norma dispone la modifica del criterio di calcolo delle seguenti indennità: indennità giornaliera riconosciuta per tutto il periodo di astensione obbligatoria prima e dopo il parto; indennità per il periodo di assenza facoltativa, una volta terminata l'astensione obbligatoria, entro il primo anno di vita del bambino. Al riguardo, viene stabilito che, ai fini del calcolo di dette indennità, sia presa a riferimento la retribuzione media globale giornaliera determinata dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel

settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nello stesso periodo (comma 6).

In relazione ai soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS, che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, con efficacia dal 1° luglio 2021, l'articolo disciplina (commi 17 e 18):

- la riduzione - da sessanta a quarantacinque - del numero dei contributi giornalieri, effettivi o figurativi versati o accreditati al Fondo, richiesti ai fini dell'accredito d'ufficio nel Fondo di contributi utili all'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici. La norma riduce, altresì, il numero massimo di contributi accreditati d'ufficio - negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non sia superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - fissando a quarantacinque (in luogo degli attuali sessanta) il numero massimo di contributi giornalieri, fino a concorrenza di novanta (in luogo di centoventi) contributi giornalieri annui complessivi;
- sempre ai fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione della pensione, l'accredito d'ufficio di un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito di novanta (in luogo di centoventi) contributi annuali, qualora tali soggetti: non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il raggiungimento del diritto alle prestazioni; per l'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, abbiano dichiarato per lo stesso anno una retribuzione globale superiore quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Viene, inoltre, disciplinato l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino al raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione pari a novanta (in luogo di centoventi), per ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per attività dei lavoratori in argomento riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi.

L'articolo in esame prevede, al termine della prestazione lavorativa, il rilascio - da parte del datore di lavoro o del committente - di una certificazione che attesti l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, in capo al datore di lavoro è posta una sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Al verificarsi di tali circostanze, il datore di lavoro non può altresì accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati. È, comunque, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.

La norma prevede, inoltre, il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche in relazione ai lavoratori appartenenti alle categorie professionali dettagliate nel d.lgs. n. 708/1947, all'art.3, per le seguenti prestazioni: attività retribuite di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate; attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Con riferimento ai requisiti contributivi da far valere ai fini del conseguimento del diritto alle pensioni d'invalidità, di anzianità, di vecchiaia ed ai superstiti, nonché per la prosecuzione

volontaria (DPR n. 1420/1971, artt. 6 e 9), viene stabilito che tali requisiti debbano essere riferiti per almeno due terzi, e non in via esclusiva, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.

La norma in esame disciplina, infine, l'adeguamento almeno quinquennale delle categorie dei soggetti iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con applicazione di tale nuova disposizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (commi 19 e 20).

10. Riequilibrio gestione previdenziale sostitutiva INPGI (art. 67, comma 9-quinquies)

La disposizione in esame, inserita in sede di conversione, dispone la proroga - dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 - del termine entro cui l'INPGI è chiamato ad adottare le misure di riforma del proprio sistema al fine di assicurare la sostenibilità della propria gestione previdenziale sostitutiva. Analogamente, è quindi differita al 31 dicembre 2021 l'efficacia della norma che sospende la possibilità di commissariamento dell'Ente, in caso di disavanzo economico-finanziario.

Viene, infine, disposta l'istituzione di una commissione tecnica - composta da rappresentanti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI - per lo svolgimento, a titolo gratuito, di approfondimenti sulle misure di riforma sopra richiamate, con conclusione dei lavori entro il 20 ottobre 2021.

11. Indennità per i lavoratori del settore della pesca (art. 69, comma 6)

La disposizione, che non ha subito alcuna modifica in sede di conversione, prevede l'erogazione di un'indennità una tantum, pari a 950 euro, a favore dei pescatori autonomi, inclusi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari (legge n. 250/1958). Tali soggetti non devono risultare titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps.

L'INPS provvede all'erogazione di tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, nel rispetto del limite di spesa fissato in 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, interrompendo la concessione dell'indennità in presenza di scostamenti, anche prospettici, dal predetto limite.

12. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (art. 70)

Nel corso dell'esame parlamentare, è stata confermata la norma in esame che disciplina - in relazione alla mensilità di febbraio 2021, per la quota a carico dei datori di lavoro - l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - e non anche dei premi INAIL - a beneficio delle aziende delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, con codici ATECO riportati nella tabella E allegata al presente decreto.

Nell'esonero non sono ricomprese altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, stabiliti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo dell'esonero. Resta ferma, inoltre, l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici.

La norma dispone, inoltre, che l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

Tale beneficio è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, con mancata concessione dello stesso al verificarsi di scostamenti anche prospettici dal limite di spesa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. Piano Nazionale per le Scuole dei mestieri (art. 48)

La disposizione – confermata in sede di conversione - istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il fondo denominato “Scuole dei Mestieri”, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla creazione - da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti.

I criteri e le modalità di applicazione delle misura e l'utilizzo delle risorse saranno individuate con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in commento.

2. Misure urgenti per la scuola (art. 58)

L'articolo prevede la possibilità di adottare, da parte del Ministro dell'Istruzione, misure volte all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e introduce misure finalizzate a sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo in corso. In particolare, al comma 2 punto e) dispone, con riferimento ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) che i relativi percorsi formativi siano considerati validi anche qualora, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, non sia stato possibile il raggiungimento del monte ore minimo di ore previsto dalla vigente normativa.

Si prevede inoltre che, anche qualora si sia verificata una riduzione dei livelli quantitativi e qualitativi delle attività formative, non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, del DPR 5 febbraio 2018, n. 22, che prevedono meccanismi di riduzione dei contributi a valere sui Fondi Strutturali di investimento europei.

Inoltre, il comma 4 prevede uno stanziamento di 350 milioni di euro per il 2021 da destinare all'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali (la specifica destinazione è delle risorse è definita nel comma 4-bis⁸); per le medesime finalità alle scuole paritarie sono destinati 60 milioni di euro, di cui 10 milioni a favore delle scuole di infanzia.

⁸ In particolare le risorse, ai sensi del comma 4-bis, possono essere destinate all'acquisto di servizi professionali, di formazione e assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento dei rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica; interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità; interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di pulizia straordinaria e sanificazione nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione di laboratori didattici, palestre, ambienti didattici innovativi, sistemi di sorveglianza e infrastrutture informatiche.

3. Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca (art. 60)

Confermata l'istituzione presso il Ministero dell'università e della ricerca di un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che hanno difficoltà di accesso ai corsi di formazione superiore, nonché la realizzazione di azioni di recupero e inclusione. I criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica saranno individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della normativa in esame.

4. Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa (art. 63)

Per sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, che viene a tal fine incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021, è confermata la destinazione al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, saranno stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni e le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati.

5. Sostegno agli investimenti in capitale umano (art- 60-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto, riformula l'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

Nello specifico, si prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese (in luogo dei soggetti pubblici o privati previsti dalla legislazione vigente) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, le iniziative formative individuate dall'articolo 1, comma 537, della stessa legge n. 178 del 2020, finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese, dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro.

L'attuazione della misura viene demandata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 5)

L'articolo - approvato senza modifiche - proroga anche per il mese di luglio la riduzione delle bollette già prevista dall'articolo 6, commi 1-4, del decreto Sostegni con riferimento ai mesi di

aprile, maggio e giugno 2021. Di conseguenza, la riduzione delle componenti fisse delle bollette riferite alle utenze non domestiche è valida complessivamente dal 1° aprile al 31 luglio 2021.

Il costo della misura indicata è pari a 200 milioni di euro che si vanno ad aggiungere al fondo di 600 milioni già previsto per l'anno 2021.

Si ricorda che oggetto di riduzione sono le componenti fisse della bolletta relative agli oneri per trasporto e gestione del contatore e agli oneri generali di sistema, relativamente alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. All'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) è affidato il compito di definire le nuove tariffe da applicare tra il 1° aprile e il 31 luglio 2021, affinché, in generale, il risparmio sia parametrato alle tariffe vigenti nel primo trimestre del 2021.

Si rammenta infine che per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

2. Misure per il settore elettrico (art. 5-bis)

La disposizione, inserita in sede di conversione del decreto legge, prevede lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro per contenere gli aumenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità, previsti per il terzo trimestre del 2021, utilizzando una parte del gettito ricavato dalle aste del mercato europeo dei permessi di emissione di CO₂ (Aste verdi). Nello specifico, le risorse verranno impiegate per ridurre gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili (Asos), oltre che i rimanenti oneri generali (Arim), in particolare quelli per la promozione dell'efficienza energetica.

3. Agevolazioni Tari (art. 6)

In sede di conversione è stata confermata l'istituzione di un fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'Interno - con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2021 finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di una riduzione della Tari (o della Tari corrispettiva) in ragione delle chiusure registrate dalle imprese o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Le modalità di riparto tra gli enti interessati verranno stabilite con decreto del Ministero dell'Interno - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Si ricorda che è prevista, inoltre, la possibilità per i comuni di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate. I comuni, infine, possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

4. Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero (art. 6-ter)

La misura, introdotta in sede di conversione, istituisce un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di emergenza pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo viene rinviata a un

decreto del Ministro della transizione ecologica da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

5. Plastic tax (art. 9, comma 3)

Confermato il rinvio dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 dell'entrata in vigore della *plastic tax*, la tassa del valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni chilo di manufatti di plastica monouso venduti (i cosiddetti MACSI) introdotta dall'articolo 1, commi 634 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Differimento della TARI (art. 9-bis)

L'articolo 9-bis – inserito in sede di conversione – intervenendo sull'articolo 30, comma 5, del decreto Sostegni (decreto n. 41 del 2021) proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione, da parte dei comuni, delle tariffe e dei regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Si ribadisce che restano valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione in commento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 32)

L'articolo 32, confermato in sede di conversione, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero – a seguito di una modifica introdotta in sede di conversione – in mancanza, identificate mediante autocertificazione per lo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast., un credito d'imposta **in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Tra le spese ammissibili al credito d'imposta rientrano quelle relative a:

- sanificazione degli ambienti e strumenti per l'esercizio dell'attività lavorativa;
- somministrazione dei tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, tute, etc.);
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza (termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti etc.), incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi volti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del T.U. delle imposte sui redditi.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri e modalità per l'applicazione e fruizione del suddetto credito d'imposta.

2. Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio (art. 32-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede l'autorizzazione per le rivendite di generi di monopolio alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, oltre che di guanti chirurgici o meno, occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, camici e grembiuli monouso e ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato a finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza di tali prodotti, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante, avendo riguardo alla destinazione d'uso degli stessi.

3. Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 50)

La norma prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario a tempo indeterminato di dirigenti medici, tecnici della prevenzione e – a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione – anche assistenti sanitari, al fine di potenziare le attività di prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro. Per tali finalità viene autorizzata una spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro a partire dall'anno 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali (art. 4-bis)

L'articolo in esame sostituisce l'articolo 6-novies del decreto legge n. 41/2021 (decreto Sostegni), in materia di locazioni non abitative.

Il citato articolo 6-novies prevede un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

Ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid, ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, **il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede** per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 % rispetto all'ammontare medio

mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020.

2. Modifica in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali (art. 8-bis)

La disposizione in esame, apportando una modifica all'art. 33-bis, comma 1, del decreto legge n. 34/2020, riconosce all'assicurato (su sua richiesta) la possibilità di prorogare di tre mesi la validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica, senza oneri per l'assicurato, in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021 (la norma vigente prevede per il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020).

3. Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche (art. 56-bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione, prevede che i comuni possano concludere, entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto legge n. 41/2021), il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'Allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020.

Pertanto, i comuni, che non vi abbiano già provveduto, avranno ancora novanta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza per verificare il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle sopra citate Linee guida.

4. Misure a sostegno del settore della birra artigianale (art. 68-quater)

L'articolo 68-quater – inserito in sede di conversione - riconosce un contributo a fondo perduto in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale, in misura pari a 0,23 euro per litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione riepilogativa che è annualmente presentata, dagli stessi micro birrifici, all'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione (art. 11)

Per incentivare la penetrazione delle imprese nazionali nei mercati esteri, la norma – già prevista nel decreto originario - incrementa di 1,2 miliardi di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del "Fondo rotativo 394" gestito da SIMEST e di 400 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il 2021 del "Fondo per la promozione integrata" (ex art. 72 del decreto legge Cura Italia, n. 18/2020) con specifico riferimento alla componente dedicata all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto per le imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul sopraccitato Fondo rotativo 394. In considerazione della ridotta emergenza post pandemia, la norma modifica la correlata disposizione del "Fondo per la promozione integrata" (ex. comma 1, lettera d), art.72 del decreto legge Cura Italia, n. 18/2020) riducendo dal 50% al 10% (25% per il 2021) la soglia massima prevista per il cofinanziamento a fondo perduto per finanziamenti a valere sul Fondo rotativo 394.

2. Modifiche al DL 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione (art. 31-quater)

L'articolo, introdotto in sede di conversione in legge del decreto in commento, apporta alcune modificazioni agli articoli del decreto legge 31 marzo 1998, n. 143 "Disposizioni in materia di commercio con l'estero" relativi al "Fondo 295" gestito da SIMEST/SACE finalizzato a sostenere le esportazioni italiane tramite un contributo agli interessi sui finanziamenti concessi da banche italiane o estere. In particolare, viene precisata la platea degli istituti e operatori finanziari destinatari della corresponsione dei contributi e contestualmente viene riscritta la procedura di definizione del piano strategico (incluse aree geografiche e macro settori di interesse prioritario) e del piano previsionale dei fabbisogni finanziari dello stesso Fondo come da delibera CIPESS su proposta MEF di concerto con il MAECI. L'importo di assegnazione finanziaria viene stabilito annualmente dalla legge di bilancio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E CULTURA

1. Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana (art.3)

L'articolo, che ha subito modificazioni in sede di conversione con l'inserimento dei commi 2-bis e 2-ter, al comma 1 prevede l'incremento di 100 milioni di euro per il 2021 della dotazione del fondo per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

L'incremento è da destinare a Regioni e Province autonome – secondo la tabella di ripartizione riportata nello stesso articolo – per erogare contributi a titolo di ristoro in favore delle imprese turistiche, identificate in base alla definizione di cui all'articolo 4 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo)⁹, localizzate in Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Le stesse Regioni e Province autonome sono chiamate, con proprio provvedimento, a definire tanto i richiamati comprensori sciistici, con i relativi Comuni in essi ubicati, quanto le modalità di assegnazione dei contributi da erogare.

Il comma 2-bis prevede che il summenzionato Fondo venga ulteriormente incrementato, per il 2021, di 30 milioni di euro, assegnando tali risorse aggiuntive alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per essere destinati ai **comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale**, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 2-ter prevede l'assegnazione di ulteriori 0,5 milioni di euro ai Comuni di Stresa e di Omegna per fare fronte alle **esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone**. Tale importo verrà distribuito tra i due Comuni in proporzione al numero di attività dei rispettivi territorio comunali sulla sommità del monte Mottarone per essere finalizzato al ristoro delle attività

⁹ Si ricorda che l'articolo 4 del codice del turismo definisce "imprese turistiche" le "imprese che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica."

alberghiere, di ristorazione e bar con licenza annuale non stagionale esistenti alla data del 25 maggio 2021.

2. Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi (art. 7)

2.1. Rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 182 decreto Rilancio (commi 1 e 2)

La norma, modificata in sede di conversione in legge, interviene sul fondo istituito, ai sensi dell'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per sostenere, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, agenzie di viaggio e tour operator, imprese turistico-ricettive, guide e accompagnatori turistici nonché imprese esercenti, mediante autobus scoperti, le attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane riferite al codice ATECO 49.31.00. Lo stanziamento destinato a tale fondo viene incrementato a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione, di 160 milioni di euro (in luogo dei 150 previsti dal decreto originario). Al comma 2 si interviene sullo stesso articolo 182, comma 1, per specificare che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori saranno definite con decreto del Ministro del turismo, in luogo del Ministro per i beni e le attività culturali, quale soggetto competente a gestire il fondo (a seguito del decreto legge n. 22/2021).

2.2. Tax credit vacanze: estensione ad agenzie di viaggio e tour operator (comma 3)

Confermato, in sede di conversione, l'intervento sulla misura Tax credit vacanze, prevista all'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce un credito, in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021, per una sola volta, da un solo componente del nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Tale credito può essere utilizzato, nei termini e alle condizioni già fissati, anche per il pagamento dei servizi offerti, sempre in ambito nazionale, dalle agenzie di viaggio e tour operator.

2.3. Fondo per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte (comma 4)

In sede di conversione è stata incrementata a 60 milioni, per il 2021 – in luogo dei 50 milioni previsti dal decreto originario - la dotazione del fondo, istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, - per l'erogazione di contributi ai Comuni classificati da ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori siano ubicati siti classificati dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Tali contributi, da erogare tenuto conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, saranno destinati a iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Le disposizioni attuative della norma saranno stabilite con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza unificata. Della summenzionata dotazione del fondo, 10 milioni di euro per il 2021 sono destinati in favore della città di Roma capitale della Repubblica.

2.4. Credito d'imposta per riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere (comma 5)

Il comma 5 – confermato in sede di conversione - interviene sul credito d'imposta per il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche destinato alle strutture ricettive turistico-alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, a quelle termali nonché a quelle ricettive all'aria aperta, sulla base del disposto dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 79 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. In particolare, si stabilisce che l'efficacia della misura venga

estesa anche agli investimenti effettuati nel terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, prevedendo conseguentemente uno stanziamento per l'anno 2022 di 100 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, e che si va ad aggiungere a quello di 180 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2.5. Contributo per Comuni facenti parte della rete città creative dell'UNESCO (comma 6 bis)

La norma, inserita in sede di conversione in legge del provvedimento, incrementa di 15 milioni di euro per il 2021 lo stanziamento della misura per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte di cui al comma 4 del provvedimento in analisi, destinandone 5 milioni all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO.

2.6. Contributo in favore di guide e accompagnatori turistici (comma 6 ter)

Il comma 6-ter, introdotto durante l'iter parlamentare, dispone un incremento di 10 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, da utilizzare, nel 2021, per l'erogazione di contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020¹⁰.

3. Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione (art. 7 bis)

3.1. Tax credit vacanze (comma 1)

La norma, inserita in sede di conversione in legge del provvedimento, interviene sulla misura di Tax credit vacanze di cui all'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (decreto Rilancio) prevedendo che, fra i servizi offerti in ambito nazionale pagabili usufruendo del credito d'imposta concesso ai sensi di tale articolo, siano ricompresi i "pacchetti turistici" come definiti all'articolo 34 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del turismo della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo¹¹.

3.2. Contributo per agenzie di animazione (comma 2)

La norma, inserita in sede di conversione in legge del provvedimento, interviene sul fondo istituito, ai sensi dell'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, (decreto Rilancio), per sostenere, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, agenzie di viaggio e tour operator, imprese turistico-ricettive, guide e accompagnatori turistici nonché imprese esercenti, mediante autobus scoperti, le attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane riferite al codice ATECO 49.31.00. Con essa si inseriscono, fra i destinatari del sostegno previsto con tale misura, anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

3.3 Sostegno alla strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale (comma 3)

Con la norma, inserita in sede di conversione in legge del provvedimento, viene istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a sostenere le strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale. Potranno accedere alla misura di sostegno, secondo i criteri di riparto che verranno stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il MEF, le attività munite di codice identificativo regionale o, in

¹⁰ Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici.

¹¹

mancanza di questo, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast.

4. Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica (art. 43-ter)

L'articolo, inserito in sede di conversione in legge del provvedimento, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il fondo straordinario per il sostegno al turismo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a promuovere l'offerta turistica nazionale e a far fronte alle ricadute economiche negative sul settore derivanti delle misure di contenimento COVID-19 consentendo alle Regioni di stipulare polizze assicurative di assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano la sindrome SARSCoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale quali ospiti di strutture turistico-ricettive. Non potranno essere assicurati con tale modalità i residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano. L'assicurazione, la cui copertura decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione fino alla fine dell'anno in corso, prevede il rimborso delle spese mediche sostenute per fruire delle prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale in relazione alla patologia nonché dei costi per il prolungamento del soggiorno in Italia. Un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, stabilirà le modalità di attuazione della misura.

5. Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (art. 55)

La norma, già presente nel decreto originario, interviene sull'articolo 25 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione - in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 - dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con l'intervento in esame la dotazione del fondo per il 2021 viene incrementata dai 250 milioni di euro inizialmente previsti a 350 milioni di euro.

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

6. Misure urgenti per la cultura (art. 65)

6.1. Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, per l'anno 2021, l'incremento dei fondi di parte corrente e in conto capitale istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura per le emergenze dello spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia). L'incremento è fissato in 47,85 milioni di euro per la parte corrente e 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente viene destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

6.2. Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (comma 2)

Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro la dotazione per il 2021 del fondo destinato al sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura.

6.3. Incremento delle risorse per il funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali (comma 3)

Al comma 3 sono aumentate di 20 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse destinate dall'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

6.4. Corresponsione del compenso per copia privata agli artisti interpreti o esecutori (comma 4)

Il comma 4 prevede la modifica dell'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativamente al diritto di compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. Il 50 per cento del compenso da copia privata sarà diviso, in parti uguali, tra i produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. Inoltre, viene abrogato il comma 2 dello stesso articolo 71-*octies*, ai sensi del quale i produttori di fonogrammi dovevano corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il 50 per cento del compenso lordo attribuito, ai sensi del comma 1, agli artisti interpreti o esecutori interessati.

La lettera b) bis, inserita in sede di conversione in legge, prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) trasmetta al Ministero della cultura (MIC) il rendiconto dettagliato delle spese relative sostenute per la gestione della ripartizione del compenso per copia privata, nonché l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi. Stesso principio per tutti i soggetti abilitati a ripartire il compenso che dovranno rendicontare, sempre entro il 31 dicembre di ogni anno, al MIC e a SIAE il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonché delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ripartizione e di ridurre le spese di gestione, la SIAE definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società Italiana degli Autori ed Editori può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione previsti in questa disposizione normativa determina, per i soggetti inadempienti, l'impossibilità di partecipare alle successive ripartizioni nonché l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla SIAE. La Società italiana degli autori ed editori riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche.

6.5. Destinazione di quota parte dei contributi automatici ai registi e agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive (comma 5)

Le modificazioni, introdotte al comma 5 in sede di conversione in legge del provvedimento, intervengono sulla legge cinema ed audiovisivo (L. 220 del 14 novembre 2016) prevedendo che, con il decreto di cui all'articolo 7 comma 5 della stessa legge, vengano stabiliti:

- a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
- b) i criteri per definire scambi delle opere previste nella precedente lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
- c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia e per promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;
- d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative previste dalla disposizione in esame, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui, in riferimento alle opere depositate presso di essa, la Cineteca è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti previsti dalle norme relative alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale.

Lo stesso comma prosegue modificando la ripartizione del compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio, snellendo il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad autori, interpreti o esecutori. In particolare interviene sull'articolo 23, comma 1 della legge 14 novembre 2016, n. 220, destinando una quota parte dei contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive, concessi dal Ministero della cultura a valere sul fondo per il cinema e l'audiovisivo, agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto dalla legge sul diritto di autore in materia di diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche. Conseguentemente viene altresì modificato l'articolo 25, comma 1, della suddetta legge n. 220/2016 integrando i contenuti del decreto ministeriale attuativo delle norme di legge relative ai contributi automatici con le disposizioni applicative concernenti la quota destinata agli autori e ai registi.

6.6. Disposizioni per il sostegno di circo equestre e spettacolo viaggiante (commi 6 e 7)

Il comma 6 esonera – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (in luogo del termine del 31 agosto previsto nel decreto originario) i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche. Per ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti da quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 6, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con dotazione di 12,95 milioni di euro la cui ripartizione si provvederà con uno o più decreti dello stesso Ministero, di concerto con il MEF previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2021. Nel caso non si raggiunga l'intesa in seno alla Conferenza entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto verrà posto all'ordine del giorno, il decreto sarà comunque ugualmente adottato

6.7. Interventi in materia di fondazioni lirico sinfoniche (comma 8)

Il comma 8 modifica l'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce le modalità di accesso ai benefici previsti dalla cosiddetta "Legge Bray" per le

Fondazioni Lirico Sinfoniche che non abbiano ancora presentato un piano di risanamento. In particolare viene soppresso il limite massimo di 20 milioni di euro di finanziamento per ogni singola fondazione.

6.8. Card cultura per i diciottenni (comma 9)

Il comma 9 conferma l'incremento di 70 milioni di euro, per l'anno 2021 – già previsto nel decreto originario - della dotazione del fondo previsto per il bonus cultura (cd. Bonus 18app), di cui all'articolo 1, comma 576 delle legge 30 dicembre 2020, n.178. Per effetto della disposizione le risorse complessivamente disponibili sono pari a 220 milioni di euro (in luogo dei precedenti 150 milioni di euro).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E MOBILITA'

1. Sostegno a fiere e congressi: soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto (art. 2, commi da 4-bis a 4-quater)

Con i commi in titolo – inseriti nel corso dell'iter parlamentare – è stata incrementata di 50 milioni di euro, per l'anno 2021, la dotazione del fondo istituito presso il Ministero del Turismo e destinato al ristoro delle perdite dovute all'annullamento, rinvio o ridimensionamento di fiere e congressi (art. 38, comma 3, decreto legge n. 41/2021). L'incremento del fondo è destinato anche al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento, che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi. L'efficacia delle disposizioni in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali (art. 3-bis)

La disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto, incrementa da 5 a 10 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per i ristori alle città portuali (art. 1, comma 734, L. 178/2020), che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico, generato dalla pandemia da COVID-19.

3. Trasporto commerciale di persone e mediante bus turistici (art. 7, commi 6-quater e 6-quinquies)

Il comma 6-*quater* dell'articolo in commento, introdotto in sede di conversione del decreto, stanziava ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di ristorare gli operatori dei servizi di trasporto di linea di persone mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati nel 2020 per effetto delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 (art. 85, comma 1, lettera *a*), del decreto legge n. 104/2020).

Il comma 6-*quinquies*, anch'esso inserito in conversione del decreto, integra di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, le risorse da destinare al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone, mediante autobus coperti (art. 26, comma 1, D.L. 41/2021).

4. Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. (art. 11-quater)

Durante l'iter parlamentare di conversione del decreto è stato introdotto l'articolo in commento, che recepisce i contenuti dell'art. 6 del decreto legge 30 giugno 2021 n.99 (decreto Cashback), contestualmente abrogato. Sono, pertanto, confermate: la proroga al 16 dicembre 2021 del termine per la restituzione del finanziamento pubblico di 400 milioni di euro, concesso alle società in amministrazione straordinaria Alitalia e Alitalia Cityliner (D.L. n. 137/2019); le nuove indicazioni fornite dal richiamato decreto per l'Amministrazione straordinaria delle due compagnie aeree, per

assicurarne il regolare processo di avvicendamento con la nuova compagnia pubblica ITA S.p.A.; l'istituzione, infine, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, di un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, nel 2021, per l'indennizzo, con modalità da definire con successivo provvedimento di tale Ministero, dei titolari di biglietti e voucher emessi dall'Amministrazione straordinaria delle due compagnie, in conseguenza delle misure adottate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali alla nuova compagnia ITA S.p.A.

5. Misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri (art. 24, comma 2)

Viene confermata la misura, già prevista dal decreto originario, che ha disposto la concessione di un finanziamento a titolo oneroso, per l'anno 2021, non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del gruppo, così da evitare il rischio di interruzione dei servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione Europea sul Piano della Nuova compagnia aerea ITA.

6. Misure di sostegno del settore aeroportuale (art. 25-bis)

Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'introduzione, in fase di conversione del decreto, della disposizione in commento, sospende fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aerei (art. 2, comma 11, L. 350/2003).

La sospensione si applica con riferimento ai passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali, che hanno registrato nell'anno 2019 un movimento viaggiatori in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

7. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale (art. 51)

Confermato in sede di conversione l'articolo che, in considerazione del perdurare della emergenza epidemiologica e per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinati anche a studenti, ha incrementato di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per tale specifica finalità (art. 1, comma 816, L. 178/2020).

Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, per l'erogazione di tali servizi aggiuntivi di trasporto pubblico possono anche ricorrere agli operatori dei bus turistici (L.11 agosto 2003 n. 218), dei taxi o degli autonoleggi con conducente, a seguito di stipula di apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. In tali casi, al personale di tali operatori economici, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e non anche le previsioni del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 23 febbraio 1999 n.88, relative alle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale. Laddove emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni con imprese di bus turistici, taxi e NCC possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione, relativamente agli ambiti territoriali di competenza.

Si conferma, quindi, che le risorse del fondo, nel limite massimo di 45 milioni di euro, possano essere utilizzate per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori dei bus turistici, dei taxi e degli autonoleggi con conducente impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione e la sanificazione dei mezzi utilizzati.

Le risorse del fondo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare alla compensazione dei costi sostenuti per la disinfezione dei mezzi utilizzati.

Le eventuali risorse residue del fondo possono essere utilizzate per compensare la riduzione dei ricavi tariffari, registrati dalle imprese del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Confermato, infine, anche il fondo destinato a erogare contributi a iniziative di mobilità sostenibile da parte di imprese, Pubbliche Amministrazioni e scuole, a cui sono stati assegnati 50 milioni di euro, per l'anno 2021.

In particolare, per quanto riguarda le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti, situate in capoluoghi di Regione, Città Metropolitane, capoluoghi di Provincia, ovvero Comuni con più di 50 mila abitanti, le risorse saranno destinate al finanziamento di iniziative di *car-pooling*, *car-sharing*, *bike-pooling* e *bike-sharing*. Imprese e Pubbliche Amministrazioni per poter accedere ai contributi dovranno aver preventivamente nominato il proprio Mobility Manager e predisporre tali iniziative in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro, che dovranno adottare entro il termine del 31 luglio 2021. Un successivo decreto interministeriale, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, definirà le modalità attuative della disposizione.

8. Polo di eccellenza nel settore *automotive* a Torino (art. 62)

In sede di conversione del decreto, il finanziamento annuo di 20 milioni di euro, disposto, per il 2020, dall'art. 49 del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77), per la realizzazione del Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive*, con sede a Torino è stato esteso al solo 2021, e non reso sistematico come originariamente previsto.

Confermate, per il resto, le modifiche disposte dal decreto al citato articolo 49, in merito alla previsione che il Centro promuova attività di Ricerca e Sviluppo, inclusa la Ricerca e Sviluppo collaborativa; diffonda i risultati della ricerca, su base non esclusiva e non discriminatoria; organizzi attività formative per ottenere risorse umane qualificate, nel settore della mobilità e dell'*automotive*; sia coordinato dal Politecnico di Torino, beneficiario delle risorse a tale finalità

stanziare, tenuto a presentare, entro il prossimo 31 luglio, la relativa proposta progettuale, per l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.

9. Fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive* (art- 62-bis)

L'articolo in commento, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, per incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, istituisce, con sede a Torino, la fondazione "Centro italiano di ricerca per l'*automotive*", competente sui temi tecnologici e applicativi relativi ai settori dell'*automotive* e aerospaziale.

Per l'avvio delle attività della Fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, è nominato un comitato di coordinamento, che proporrà lo schema di statuto della Fondazione, da approvarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo statuto disciplinerà la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico.

La fondazione è tenuta, tra l'altro, a individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna alla fondazione e a promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle *facility* della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca. Per la costituzione e le attività della fondazione nel settore dell'*automotive* è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

10. Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. (art. 72)

Per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., viene confermata l'autorizzazione di spesa, in favore di quest'ultima, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, già prevista nel decreto originario. Anche al fine di assicurare le attività di manutenzione e ispezione dell'intera rete stradale di competenza, viene inoltre confermata l'autorizzazione per Anas S.p.A. ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti a tempo determinato, 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica e della manutenzione delle infrastrutture stradali.

11. Disposizioni urgenti in materia di trasporto (art. 73)

Nel confermare tutte le disposizioni dell'articolo già previste dal decreto, i lavori parlamentari di conversione in legge hanno introdotto i commi aggiuntivi da *6-bis* a *6-quater*, che hanno incrementato di 4 milioni di euro il limite massimo entro il quale le Autorità di Sistema Portuale possono riconoscere, nel 2021, ai soggetti fornitori di manodopera portuale temporanea contributi pari a 90 euro, per "ogni lavoratore" in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno, rispetto al corrispondente mese del 2019, a causa degli effetti della pandemia, fornendo un chiarimento interpretativo della disposizione introdotta dall'art. 199, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. La norma precisa che la locuzione "ogni lavoratore" si interpreta nel senso che, "ai fini della determinazione del contributo previsto, di tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo

determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

È stato quindi confermato il finanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 per il fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori aerei nazionali (art. 198, DL 34/2020) così come lo stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 in favore del fondo previsto dall'art. 1, comma 715 L. 178/2020, per la compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, in possesso dei prescritti certificati in corso di validità, rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

Con riferimento al trasporto ferroviario, inoltre, è rimasta invariata l'ulteriore autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. disposta originariamente dal decreto.

Si rammenta, a riguardo, che lo stanziamento è dedotto da Rete ferroviaria italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso alla rete per disporre una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, dal 1° maggio al 30 settembre 2021, per i servizi passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.

Eventuali risorse residue nell'ambito del richiamato stanziamento di 150 milioni di euro, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo

Con riferimento al settore marittimo, è stata confermata, altresì, la proroga fino al 31 dicembre 2021, dell'estensione degli sgravi contributivi previsti per il personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro Internazionale (art. 6, comma 1, L. 30/1998) alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi o adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Infine, per le risorse residue stanziate per la compensazione delle società di ormeggio per le ridotte prestazioni rese nei porti, tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 è rimasta invariata la possibilità, prevista originariamente dal decreto, di destinate ai medesimi soggetti a titolo di indennizzo per compensare le minori prestazioni rese, dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019 (art. 199, comma 7, lettera b) del decreto legge n. 34/2020).

12. Contributo per le imprese di autotrasporto destinatarie dei ristori per il crollo del Ponte Morandi di Genova (art. 73-bis)

L'articolo, introdotto in fase di conversione in legge del decreto, dispone che le imprese di autotrasporto beneficiarie dei ristori conseguenti ai danni subiti per effetto del crollo del Ponte Morandi di Genova (art. 5, comma 3, del decreto legge n.109/2018, D.L. “Genova”), hanno diritto a un contributo, nel limite di 6 milioni di euro complessivi per l'anno 2021, che non può superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi, sui richiamati ristori.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

13. Disposizioni urgenti per il settore ferroviario (art- 73-ter)

Per l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'articolo, introdotto in fase di conversione del decreto, stabilisce che l'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di

programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Inoltre, gli stanziamenti previsti si considerano immediatamente disponibili per RFI, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Infine, l'articolo assegna a RFI un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche e alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico (aree colpite dal terremoto del 2016) e Roma.

14. Disapplicazione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera (art. 73-*quater*)

Per fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e per promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, l'articolo in commento, introdotto durante i lavori parlamentari di conversione del decreto, prevede la non applicazione della tassa di ancoraggio alle navi da crociera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento e fino al 31 dicembre 2021. La misura provvede a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorità di sistema portuale per i conseguenti mancati introiti, nonché per i rimborsi che si dovranno effettuare nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio per il periodo per cui si prevede la sospensione. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

15. Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti (art. 73-*quinquies*)

L'articolo, introdotto in sede di conversione del decreto, estende e rinnova il sistema di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti.

In particolare, viene incrementata di 350 milioni di euro complessivi, per l'anno 2021, la dotazione del fondo istituito dalla Legge di bilancio 2019, per incentivare l'acquisto di veicoli a basse emissioni (art. 1, commi 1031 e 1041, L. 145/2018), con le seguenti destinazioni:

- a) 60 milioni di euro per il riconoscimento dei contributi previsti nel 2021 per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni non superano i 60 grammi di CO₂ per chilometro (art. 1, comma 652, L. 178/2020). Si rammenta, a riguardo, che tali contributi, in presenza di uno sconto di pari importo, da parte del venditore, ammontano rispettivamente a 2.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo ante Euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011, e a 1.000 euro in assenza di rottamazione;
- b) 200 milioni di euro per il riconoscimento, esteso fino al 31 dicembre 2021, dei contributi previsti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese tra 61 e 135 grammi di CO₂ per km (art.1, comma 654, L. 178/2020). Si rammenta, a riguardo, che tali contributi, in presenza di uno sconto da parte del venditore pari ad almeno 2.000 euro, ammontano a 1.500 euro, subordinatamente alla contestuale rottamazione di un veicolo ante Euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011;
- c) 50 milioni di euro, di cui 15 riservati ai veicoli ad alimentazione elettrica, per il riconoscimento, esteso fino al 31 dicembre 2021, dei contributi previsti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli adibiti al trasporto di merci di categoria N1 (PTT fino a 3,5

Ton) nuovi di fabbrica o di autoveicoli speciali adibiti al trasporto di persone di categoria M1 (otto posti più il conducente) nuovi di fabbrica (art. 1, comma 657, L.178/2020). Si rammenta, a riguardo, che tali contributi variano da 800 a 8.000 euro in funzione della massa massima del veicolo acquistato, della sua alimentazione e dell'eventuale contestuale rottamazione di un veicolo più inquinante (categoria emissiva Euro 4 o inferiore);

- d) 40 milioni di euro per il riconoscimento di contributi che si introducono per le persone fisiche, che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano già state riconosciute analoghe tipologie di incentivi, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe emissiva non inferiore a Euro 6. Il contributo per l'acquisto del veicolo è riconosciuto subordinatamente alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria, che sia stato immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi. Il contributo varia in funzione delle emissioni di CO₂ del veicolo acquistato, ed ammonta rispettivamente a: 2000 euro per emissioni fino a 60 grammi per chilometro; 1000 euro per emissioni comprese tra 61 e 90 grammi per chilometro; 750 euro per emissioni comprese tra 91 e 160 grammi per chilometro.

Il contributo è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Recupero e valorizzazione di beni demaniali militari situati in aree naturali protette (art. 7-ter)

Con la disposizione in esame, introdotta in sede di conversione, vengono consentiti interventi di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionali alle tutele vigenti, affinché gli stessi siano fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso. Gli Enti Parco si esprimono su tali interventi, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previa verifica della sostenibilità ambientale degli interventi stessi e ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso della Soprintendenza in materia di beni culturali e beni paesaggistici.

2. Credito di imposta per interventi conservativi su immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis)

Con la disposizione in esame, introdotta in sede di conversione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Cultura (MIC), il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi su beni immobili tutelati di interesse storico e culturale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. A valere su tali risorse, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo detti immobili, a condizione che non siano utilizzati nell'esercizio di impresa, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 50% degli oneri rimasti a loro carico fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro, per spese relative a opere di manutenzione, protezione o

restauro, sostenute negli anni 2021 e 2022. In alternativa, è possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti. In ogni caso, il credito d'imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici né con la detrazione a favore dei soggetti obbligati a spese di manutenzione e restauro dei beni vincolati (D.P.R. n. 917/86, art. 15, c. 1, lett. g). Con successivo decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso a tali risorse.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Incremento Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 1-quater)

L'art. 1-quater, inserito in sede di conversione, prevede l'incremento di 60 milioni di euro, per il 2021, a favore del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'art. 13-*quaterdecies* del decreto legge n. 137/2020 (decreto Ristori).

Una quota di 20 milioni, a valere sul Fondo, è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa massimo di 20 milioni di euro per il 2021, a favore degli enti non commerciali residenti (di cui al Titolo II, Capo III, del testo unico delle imposte sui redditi - D.P.R. n. 917/1986), degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997) iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili.

2. Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 (art.3 ter)

L'articolo, inserito in sede di conversione in legge del provvedimento, prevede un'autorizzazione di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021 per incrementare l'attrattività turistica del Paese connessa al svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare con tali risorse saranno individuati con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome interessate.

3. Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi (art.6 bis)

L'articolo, inserito in sede di conversione in legge del provvedimento, interviene sulla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) prevedendo che per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a 500 euro (in luogo di 2.500 euro).

4. Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 10-ter)

La disposizione in esame integra l'art. 100, comma 1, del decreto legge n. 104/2020 (decreto Agosto), al fine di concedere alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid, una proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni relative ad

impianti sportivi su terreni demaniali e comunali già scadute o in attesa di rinnovo ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Tale integrazione ha la finalità di consentire alle associazioni sportive dilettantistiche di disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali, in vista delle procedure di affidamento che dovranno essere espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

5. Certificazione verde per cerimonie (art. 34, comma 9-bis, lett. a))

Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del Covid e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, la disposizione in esame apporta modifiche all'art. 8-bis del d. l. n. 52/2021 (decreto Riaperture) dirette ad esentare i bambini al di sotto dei 6 anni dall'obbligo del possesso della certificazione verde Covid per la partecipazione ai banchetti nell'ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti.

6. Semplificazione provvedimenti relativi all'emergenza Covid-19: dichiarazioni sostitutive (art. 57-bis)

La norma, inserita in sede di conversione, dispone che, per i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno per oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza Covid-19 (di cui all'art. 264, comma 1 lettera a) del decreto legge n.34 del 2020), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di riferimento (fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159 del 2011) per il periodo di vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19" (ossia fino al 31 dicembre 2021).

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 18, comma 3-bis della legge generale sul procedimento amministrativo, introdotto dal decreto legge n.76 del 2020, prevede una disposizione di analogo tenore, che prescinde dall'emergenza Covid-19.

7. Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica (art. 63-bis)

Con la disposizione in esame, introdotta in sede di conversione, viene integrato il comma 5, dell'articolo 2, del decreto legge n. 112/2008 in materia di installazione di reti e impianti in fibra ottica. Si ricorda che, ai sensi del citato comma, tali infrastrutture sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria. Con la misura in esame viene previsto che, nelle convenzioni accessorie ai permessi di costruire per nuovi immobili residenziali e ai fini della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso stesso, le Amministrazioni comunali individuino, in termini preferenziali, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere di collegamento tra l'edificio e il più vicino nodo di connessione.

8. Disposizioni in materia di agricoltura (artt. 68 e 68-bis)

a) Settore zootecnico (art. 68, commi da 2-bis a 2-quater)

In sede di conversione sono state aggiunte alcune disposizioni volte ad incrementare di 5 milioni di euro per il 2021 il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 1, comma 128, della legge di bilancio per il 2021 - L. 178/2020), al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19*". L'intervento è stato reso necessario a causa del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, riguardanti gli alimenti per il bestiame.

b) Sostegno all'occupazione nel settore agriturismo (art. 68, commi da 10 a 12)

Le disposizioni in commento, non modificate in sede di conversione, prevedono che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006 n. 96 (disciplina degli agriturismi), siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

c) Settore agrumicolo (art. 68, commi 15, 15-quater e 15-quinquies)

La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

Con una modifica dell'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017), viene inoltre estesa al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa massima.

d) Filiere e distretti di agricoltura biologica (art. 68, commi 15-bis e 15-ter)

In sede di conversione è stato previsto lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica.

e) Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura (art. 68-bis)

L'articolo – introdotto in sede di conversione – è volto ad incrementare di 0,5 milioni di euro, per il 2021, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici.